Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 17 giugno** — **Numero 142**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nei Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 200,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911, per provvedere al saldo delle spese occorrenti per l'attuazione della legge 18 dicembre 1910, n. 687, sul riordinamento delle scuole italiane all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 529 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 250,000 da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1910-911, allo scopo di concorrere alla distruzione delle cavallette, con facoltà di tenere impegnati come residui passivi i fondi che resteranno disponibili al 30 giugno 1911.

Art. 2.

Il Ministero è autorizzato ad emettere mandati di anticipazione ai fini di cui al precedente articolo, per somme superiori a L. 30,000 a favore dei prefetti delle Provincie invase dalle cavallette, in conto di contabi-

lità speciale; come pure è autorizzato, in casi speciali di somma urgenza, ad emettere mandati di anticipazione, anche quando non sia giustificata l'erogazione della somma precedentemente anticipata.

Art. 3.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato a nominare in ogni Provincia invasa dalle cavallette un commissario temporaneo, scelto di preferenza fra il personale tecnico dipendente, che dovrà provvedere all'organizzazione ed alla direzione dei lavori di distruzione.

Le spese occorrenti per i lavori di distruzione per metà a carico dello Stato; l'altra metà sarà ripartita tra la Provincia e i Comuni infetti o minacciati.

Il riparto delle spese sarà fatto dal commissario salvo il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I Comuni hanno facoltà di contribuire con prestazioni d'opera, il cui importo verrà defalcato dal contributo a loro carico. I Comuni sono autorizzati ad imporre ai cittadini atti al lavoro le prestazioni d'opere necessarie retribuendo i bisognosi. Ove pur sussistendo la necessità, i Comuni non impongano la prestazione d'opera, il prefetto provvederà a ciò con sua ordinanza su proposta del commissario.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 487 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Ordinamento dell' Amministrazione scolastica provinciale per l' istruzione elementare e popolare.

Art. 1.

L' Amministrazione scolastica provinciale per l' istruzione elementare e popolare è costituita:

dal Consiglio scolastico:

dalla Deputazione scolastica.

In ogni provincia deve essere istituita la delegazione governativa per l' istruzione elementare e popolare.

Art. 2.

Il Consiglio scolastico è composto di 15 membri:

1° il Regio provveditore agli studi;

2° due membri nominati dal ministro della pubblica istruzione tra persone residenti nella provincia che abbiano speciale conoscenza dell' istruzione elementare;

3° il direttore o un insegnante di scuola normale nominato dal ministro: nella provincia che manchi di scuola normale, il capo o un insegnante ordinario di scuola media, nominato dal ministro;

4° l' ispettore scolastico addetto all' ufficio provinciale scolastico;

5° il direttore delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia o un direttore eletto dal Collegio dei direttori tra i suoi membri;

6° due insegnanti elementari che abbiano conseguita la stabilità nell' ufficio e insegnino da almeno un quinquennio nelle pubbliche scuole, eletti dagli insegnanti delle scuole elementari della provincia;

7° un rappresentante della provincia, eletto dal Consiglio provinciale:

8° un rappresentante del comune capoluogo della provincia, eletto dal Consiglio comunale;

9° un rappresentante del gruppo dei comuni che conservano la ammistrazione delle scuole elementari, eletto dai rispettivi Consigli comunali;

10° quattro rappresentanti del gruppo dei comuni che hanno le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Nelle provincie che non abbiano comuni di cui al n. 9, il numero dei rappresentanti comunali di cui al n. 10 è di cinque.

Il Consiglio provinciale e i Consigli comunali hanno la facoltà di scegliere i loro rappresentanti fuori del proprio seno.

Al Consiglio scolastico sono aggregati, con voto consultivo per le materie di loro competenza, l' ingegnere capo del genio civile e il medico provinciale.

I senatori del regno e i deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.

Il Consiglio scolastico è presieduto dal Regio provveditore agli studi e si elegge il vice presidente e il segretario.

I membri del Consiglio scolastico rimangono in carica un quadriennio: si rinnovano per metà alla fine di ogni biennio; sono confermabili o rieleggibili.

Il turno di decadenza dei consiglieri nel primo biennio si determina per sorteggio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Le funzioni di consigliere scolastico sono gratuite; ai consiglieri che non risiedono nel comune capoluogo della provincia spetta, per le spese di viaggio e di soggiorno, l' indennità stabilita dal regolamento.

Art. 3.

Il Consiglio scolastico si riunisce, entro il mese di maggio, in sessione ordinaria per l' approvazione del bilancio scolastico provinciale dell' esercizio finanziario dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell' anno successivo.

Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra, per iniziativa del provveditore, agli studi per deliberazione della deputazione scolastica, o per domanda sottoscritta da almeno cinque consiglieri; nei due ultimi casi il Consiglio è convocato entro i dieci giorni successivi alla data della deliberazione o della domanda.

Il ministro della pubblica istruzione e la delegazione scolastica hanno la facoltà di promuovere la convocazione del Consiglio scolastico.

Il Consiglio è convocato dal provveditore agli studi, con avviso recapitato ai singoli consiglieri almeno tre giorni avanti il giorno stabilito per l' adunanza.

Per la validità dell' adunanza di prima convocazione occorre la presenza di almeno undici consiglieri; per la validità dell' adunanza di seconda convocazione basta la presenza di nove consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; le deliberazioni del Consiglio si pubblicano mediante affissione all' Albo della amministrazione scolastica provinciale.

Art. 4.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui all'art. 77 della presente legge, ha la facoltà di promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio scolastico per gravi ragioni attinenti al funzionamento dei servizi.

L'Amministrazione scolastica della provincia è, in tal caso, affidata a un commissario nominato con decreto Reale.

Il Consiglio scolastico è ricostituito entro i tre mesi successivi alla data del decreto di scioglimento.

Art. 5.

Il Consiglio scolastico provvede per tutti i comuni della provincia:

alla classificazione delle scuole;

agli atti opportuni a promuovere dalle autorità competenti i provvedimenti necessari per ottenere dai comuni, che le trascurino, lo adempimento delle prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti;

all'approvazione delle proposte presentate dalla Deputazione scolastica per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola; delle quali proposte determina l'ordine di precedenza e le trasmette alla Delegazione governativa per le deliberazioni definitive;

alle proposte delle assegnazioni da concedersi dallo Stato, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico:

alla vigilanza sulle pubbliche scuole elementari e le istituzioni che hanno per fine la istruzione e l'educazione popolare, anche se costituite in ente morale con norme speciali e amministrazione propria, fermo restando, per le istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904 n. 390:

alla vigilanza sulle scuole elementari private;

all'approvazione dei regolamenti scolastici deliberati dai comuni che provvedono all'amministrazione delle scuole elementari;

a tutte le altre attribuzioni, relative all'istruzione elementare e popolare, deferite al Consiglio scolastico dalle leggi anteriori alla presente.

Art. 6.

Per i comuni che, giusta gli articoli 14 e seguenti della presente legge, hanno le scuole dirette ed amministrate dal Consiglio scolastico, il Consiglio provvede alla gestione:

dei fondi e delle rendite comunque provenienti, destinate alla istruzione e all'educazione elementare e popolare tenendole separate dalle rendite delle istituzioni aventi un fine speciale che deve essere rispettato, salve, per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390;

delle assegnazioni fatte dallo Stato alla provincia, dei concorsi, sussidi rimborsi destinati all'istruzione e all'educazione elementare e popolare;

dei contributi della provincia e dei comuni determinati dalla legge e deliberati dagli enti locali a favore dell'istruzione e della educazione elementare e popolare;

delle tasse scolastiche e degli eventuali contributi versati dagli alunni.

Provvede inoltre:

all'approvazione del bilancio scolastico provinciale; degli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio; del conto consuntivo dell'esercizio finanziario che dovrà essere trasmesso, non più tardi del 31 ottobre, alla Corte dei conti per l'approvazione definitiva;

all'istituzione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, di scuole elementari, d'insegnamenti facoltativi e di scuole complementari;

alla nomina, alla promozione, al trasferimento, al collocamento a riposo, al licenziamento degli insegnanti;

a tutte le altre attribuzioni, relative all'istruzione elementare e popolare, conferite al Consiglio comunale dalle leggi anteriori alla presente.

Art. 7.

Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, salvo quanto è stabilito nell'art. 52 della presente legge, è ammesso, entro il termine di giorni 30, il ricorso al Ministero della pubblica istruzione.

Il termine decorre per le persone e per gli enti direttamente interessati dal giorno della notificazione della deliberazione ad essi fatta in forma amministrativa; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, secondo l'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 8.

La Deputazione scolastica è composta di sette membri del Consiglio scolastico.

Sono membri della Deputazione scolastica:

1° il Regio provveditore agli studi;

2° uno dei consiglieri scolastici di cui al n. 2 dell'art. 2;

3° l'ispettore scolastico;

4° il direttore didattico;

5° due rappresentanti dei comuni di cui al n. 10 dell'art. 2;

6° uno degli insegnanti elementari.

I membri della Deputazione scolastica di cui ai nn. 2, 5, 6, sono eletti dal Consiglio scolastico: rimangono in carica per un biennio; sono rieleggibili.

La Deputazione scolastica è presieduta dal Regio provveditore agli studi: in caso di sua assenza, dall'ispettore scolastico.

Per la validità dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

I membri della Deputazione scolastica i quali, senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall'ufficio e immediatamente sostituiti.

Art. 9.

La Deputazione scolastica rappresenta il Consiglio e ne eseguisce le deliberazioni:

adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio scolastico, cui nella prima adunanza ne spetta la ratifica;

prepara il bilancio provinciale, allegandovi, per chiarimento, il prospetto delle spese per ciascun comune;

provvede agli storni dall'uno all'altro capitolo degli stanziamenti del bilancio; ai prelevamenti dal fondo delle spese impreviste; alla preparazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario;

riferisce al Consiglio scolastico sulle proposte presentate dai comuni per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali a uso di scuola: e per i comuni che trascurino di provvedere di loro iniziativa alla regolare sistemazione degli edifici e dei locali a uso di scuola, promuove dal Consiglio scolastico i provvedimenti opportuni:

delibera lo sdoppiamento delle classi e, sentito il Comune interessato, l'assunzione temporanea degl'insegnanti;

delibera sulle domande di congedo e di collocamento in aspettativa presentate dagl'insegnanti;

vigila sull'andamento delle scuole;

prepara gli atti e le proposte per le deliberazioni del Consiglio scolastico.

Art. 10.

La Deputazione scolastica funziona da Consiglio di disciplina per il personale addetto alle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia.

Alle adunanze del Consiglio di disciplina interviene, con diritto di voto, anche l'insegnante elementare membro del Consiglio scolastico che non fa parte della Deputazione scolastica.

Art. 11.

Il Regio provveditore agli studi:

vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio scolastico e della deputazione scolastica;

ordina e cura il pagamento dello stipendio, degli assegni al per-

sonale addetto alle scuole, e delle spese deliberate dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione scolastica;

ordina, nei casi urgenti per ragioni sanitarie o per gravi motivi d'ordine interno, l'immediata chiusura temporanea delle scuole e degli istituti di istruzione e di educazione elementare;

sospende, in via provvisoria, nei casi di gravità eccezionale, gli impiegati e gl'inservienti dell'ufficio e delle scuole, gl'ispettori, i vice ispettori, i direttori didattici, gl'insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico.

Dei provvedimenti ordinati per urgenza, il provveditore agli studi dà immediata partecipazione al presidente della Delegazione governativa; in quanto essi concernono il personale, ne riferisce al Consiglio di disciplina per i provvedimenti definitivi.

Art. 12.

La Delegazione governativa è costituita:

1° dal prefetto della provincia;

2° da due rappresentanti del ministro della pubblica istruzione residenti nella provincia:

3° da un rappresentante del ministro del tesoro residente nella provincia;

4° dal ragioniere capo della prefettura.

I delegati di cui ai numeri 2 e 3, sono nominati con decreto Reale; rimangono in carica per un quadriennio e sono confermabili nello ufficio.

La Delegazione è presieduta dal prefetto: il quale la convocherà anche su richiesta di almeno due delegati.

Art. 13.

La Delegazione governativa, in conformità delle norme emanate dal ministro della pubblica istruzione:

approva e rende esecutivo al 1° luglio di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico, da trasmettersi in copia entro il 15 luglio al ministro della pubblica istruzione;

autorizza gli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio provinciale deliberati dal Consiglio scolastico e la destinazione dei fondi disponibili;

propone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, le assegnazione da concedersi dallo Stato per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico:

propone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, l'istituzione di scuole e il cambiamento di classificazione delle scuole esistenti, quando producano aumento di spesa, che sarà deliberata con decreto del ministro della pubblica istruzione d'accordo col ministro del tesoro e con norme da stabilirsi con regolamento;

provvede d'ufficio, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, alla formazione dei progetti per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali a uso di scuola, quando i comuni, nonostante l'invito della Deputazione scolastica, trascurino di provvedervi direttamente;

approva in via definitiva, sul parere conforme dell'ufficio del Genio civile e del medico provinciale, i progetti e i preventivi della spesa per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e lo arredamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola, l'acquisto delle aree relative e la loro esecuzione secondo l'ordlne di precedenza stabilito dal Consiglio scolastico per la esecuzione dei progetti, riferendone al ministro della pubblica istruzione, per la determinazione della quota sul fondo a disposizione da assegnarsi ogni anno alla provincia ai sensi dell'articolo 26 dellla presente legge;

autorizza il prefetto a decretare, nei limiti della somma annua assegnata dallo Stato alla provincia, l'approvazione definitiva dei progetti e l'esecuzione delle opere; comunica al ministro della pubblica istruzione il riparto fatto fra i comuni della somma assegnata dallo Stato alla provincia per la concessione a ciascuno di essi del mutuo da parte della Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 26 della presente legge

adempie a tutte le altre funzioni che le sieno delegate dal Governo del Re.

Art. 14.

I comuni capoluogo di provincia e i comuni capoluogo di circondario provvedono, a norma della legge e dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari e popolari.

Per tutti gli altri comuni della provincia, l'amministrazione è affidata al Consiglio scolastico.

Art. 15.

I comuni capoluogo di circondario hanno la facoltà di rinunziare all'amministrazione delle scuole elementari e popolari, e di chiedere al ministro della pubblica istruzione, entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, che, a tutti gli effetti di questa legge, l'amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico.

Art. 16.

I comuni che ai sensi della presente legge non hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, hanno la facoltà di chiedere, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, di essere autorizzati ad amministrarle direttamente, conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla presente legge.

L'autorizzazione potrà essere concessa ai comuni che, a giudizio del Consiglio scolastico, hanno adempiuto da almeno cinque anni consecutivi tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti scolastici; se il numero degli analfabeti del Comune accertato col censimento dell'anno 1911 risulterà non superiore al 25 per cento della popolazione, dai sei anni in su.

Nonostante l'autorizzazione ottenuta, l'amministrazione delle scuole di detti comuni è riassunta dal Consiglio scolastico, se l'amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, è liquidato, computando a carico del comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Consiglio comunale in più del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

Art. 17.

Il Comune, che ha le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, versa annualmente alla tesoreria dello Stato:

1° l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendi, aumenti sessennali e miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, gratificazioni, assegni ordinari di qualsiasi natura al personale direttivo ed insegnante, ammontare liquidato e consolidato nella somma corrispondente allo stanziamento complessivo maggiore inscritto per le suddette spese nel bilancio comunale degli anni 1910 e 1911;

2° l'ammontare delle quote dei contributi dovuti dal comune e stanziati nel bilancio dell'anno 1911 per le scuole inscritte al Monte pensioni a norma della legge 5 luglio 1908, n. 374.

Pei comuni, i quali all'attuazione della presente legge non abbiano in tutto o in parte iscritte le loro scuole al Monte pensioni, il contributo liquidato a norma del presente articolo si aumenterà dell'ammontare del contributo al Monte per le scuole esistenti e non iscritte al 31 dicembre 1911 man mano che le scuole stesse si andranno inscrivendo al Monte pensioni.

Art. 18.

Al Comune spetta:

fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e alle scuole elementari e popolari, diurne, serali e festive che saranno istituite;

provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari e popolari, non escluse le scuole serali e le festive;

fornire l'alloggio gratuito agl'insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente alla pubblicazione della presente legge; ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge.

Art. 19.

Il servizio di tesoreria per l'amministrazione scolastica è fatto dalla sezione della tesoreria provinciale alla quale il comune versa i contributi di cui all'art. 17, con le norme stabilite dal regolamento.

A garanzia del versamento sono applicabili le norme privilegiate stabilite a favore del Monte pensioni per la riscossione dei contributi di cui nell'articolo 12 del testo unico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97.

Art. 20.

Lo Stato contribuisce alle spese per le istituzioni scolastiche amministrate dal Consiglio scolastico:

1° con il concorso stabilito dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798;

2° con i concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge 8 luglio 1904, n. 407;

3° con i concorsi e rimborsi stabiliti per le provincie meridionali dalla legge 15 luglio 1906, n. 383;

4° col rimborso totale della spesa per stipendi ed assegni e quote di contributo al Monte pensioni per tutte le scuole che dovessero essere istituite pei bisogni dell'istruzione elementare e popolare;

5° col rimborso della spesa per gli aumenti di stipendio, indennità o quote di contributo al Monte pensioni stabilite dalla presente legge.

Art. 21.

I contributi dello Stato sono versati a semestre anticipato.

Nel primo anno successivo alla attuazione della presente legge, le quote di contributo dello Stato sono calcolate sulla base della liquidazione fatta al Comune nell'anno nel quale l'Amministrazione delle scuole è assunta dal Consiglio scolastico.

Negli anni successivi le anticipazioni semestrali sono fatte sulla base della liquidazione dell'anno precedente, salva, per ciascun anno, la liquidazione definitiva.

Entro l'anno 1915 il Governo del Re presenterà un disegno di legge per alleviare gli oneri finanziari dei comuni, che conservino la direzione ed amministrazione delle scuole elementari e popolari, in relazione agli oneri rimasti a carico dei comuni, per le cui scuole elementari la direzione e l'amministrazione sono affidate al Consiglio scolastico, e per ovviare alle maggiori sperequazioni dei contributi consolidati.

Art. 22.

La provincia provvederà ai locali per il Consiglio, per la Deputazione e per l'Ufficio scolastico provinciale; e lo Stato contribuirà alla spesa con la somma annua di lire 1500 per ciascuna provincia.

Art. 23.

A principiare dall'esercizio finanziario 1911-912, è inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione il fondo di lire 500,000 da ripartirsi, con decreto Reale, fra i Consigli scolastici delle provincie del Regno per provvedere alle spese d'ufficio e di arredamento.

TITOLO II.

Provvedimenti per gli edifici scolastici.

Art. 24.

Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifizi scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o ad enti morali, che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d'infanzia, la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911.

La concessione sarà fatta nella somma di lire 20,000,000 all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La concessione ai comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

Art. 25.

Il servizio degli interessi delle somme mutuate a norma dell'articolo precedente sarà assunto per intiero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garentirne il versamento. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Sul residuo capitale al 31 dicembre 1910 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici a saggi d'interesse del 5.50, 5.25, 5, 4.50 e 4.25 per cento, sarà ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento, diminuendo rispettivamente dell'1.50, 1.25, 1, 0.50 e 0.25 per cento, l'interesse di favore del 3, del 2.50 e del 2 per cento dovuto dagli enti mutuatari negli anni 1911 e seguenti, fermo rimanendo il prestabilito piano di ammortamento.

La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa dei depositi e prestiti, dipendente dalla detta diminuzione d'interesse, sarà operata senza rinnovazione delle delegazioni stesse.

Art. 26.

Sulla quota di concessione annua di lire 20,000,000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna provincia una quota, stabilita per decreto Reale, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

Nel limite di tale quota la Delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio scolastico, stabilirà quali sieno gli edifici ai quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell'anno, e ne darà comunicazione ai comuni interessati pei provvedimenti di loro competenza.

La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari, nei limiti e secondo le norme della presente legge, sono obbligatori per i comuni; contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvederà d'ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.

Art. 27.

Per gli edifici scolastici dei comuni considerati negli articoli 59, 76 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, si applicheranno fino alla concorrenza di 100,000 lire le disposizioni della legge stessa, e per le somme eccedenti le lire 100,000 le disposizioni della presente legge.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui, di cui alla detta legge 15 luglio 1906, n. 383, potrà esser concesso nel periodo massimo di 50 anni, in corrispondenza dell'ammortamento dei mutui stessi.

Art. 28.

I mutui saranno concessi su richiesta del ministro dell'istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del Genio civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa, ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 29.

Gli effetti della presente legge al momento della sua attuazione s'intenderanno estesi anche a quei comuni, che avessero presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui, di cui al presente titolo.

Art. 30.

Il concorso dello Stato nella spesa per gli edifici scolastici sarà concesso nella stessa forma e misura stabilita negli articoli 25 e 27 anche a quei comuni ed enti, che si siano procurati i capitali occorrenti indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti.

Rimane per tali comuni fermo l'obbligo di estinguere i debiti così contratti in rate uguali, calcolate sul periodo di ammortamento stabilito negli articoli precedenti.

Il concorso sarà in tali casi concesso per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e del tesoro, osservate tutte le altre formalità stabilite per l'approvazione del progetto.

Art. 31.

Le provincie e i comuni potranno valersi delle disposizioni degli articoli 24, 25, 28, 29, e 30 della presente legge per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

L'onere da assumersi dallo Stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potrà eccedere lire 50.000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del ministero dell'istruzione pubblica.

La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

Art. 32.

Per venire in aiuto delle amministrazioni per le spese di arredamento e di materiale didattico per le scuole elementari e popolari le somme iscritte nel bilancio della pubblica istruzione saranno aumentate a cominciare dall' esercizio 1910-911 e fino all' esercizio 1919-920 di lire 100,000 ogni anno.

TITOLO III.

Riordinamento della scuola rurale unica e del corso popolare.

Art. 33.

Le scuole rurali obbligatorie con classi riunite sotto un solo maestro con unico orario, istituite nei comuni e nelle borgate, saranno riordinate secondo le norme seguenti:

1° nei comuni e nelle borgate ove sia istituita una sola di tali scuole, all'insegnante che vi è preposto è affidato l'insegnamento in orari diversi, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, della prima classe e della seconda e terza;

2° nei comuni e nelle borgate in cui esistono due di tali scuole, saranno istituite quattro classi miste, e l'insegnamento è affidato in orari diversi ed a norma del citato art. 6, per quanto riguarda l'orario, a due insegnanti con norme da stabilirsi nel regolamento;

3° nei comuni e nelle borgate, nei quali tali scuole siano più di due, si procederà con le stesse norme al riordinamento, istituendo, ove sia possibile, la quarta classe.

Art. 34.

Nei comuni e nelle borgate, nei quali per effetto del riordinamento di cui nell'articolo precedente si istituisce la quarta classe, l'obbligo dell'istruzione, limitato per effetto dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, al solo corso inferiore, è esteso alla quarta classe elementare.

Le classi quinta e sesta non potranno essere istituite se il comune non abbia adempiuto agli obblighi di legge relativamente alle scuole nelle frazioni.

Art. 35.

Il riordinamento delle scuole disposto negli articoli 33 e 34 dovrà essere attuato in un triennio, a cominciare dall' anno scolastico 1911-912. Nel primo anno saranno riordinate le scuole nelle quali gli alunni iscritti superarono nell' anno scolastico 1910-911 il numero di 70; nel secondo anno quelle nelle quali superarono il numero di 50; nel terzo anno le rimanenti.

Art. 36.

Nelle scuole riordinate a norma dei precedenti articoli, può l'autorità scolastica, dove l'ampiezza delle aule lo consenta, ordinare che gli alunni di ciascuna classe rimangano nell'aula durante tutto o parte dell'orario dell'altra classe.

Art. 37.

Gli insegnanti, per giustificati motivi di salute o di famiglia legalmente accertati, possono chiedere alla Deputazione scolastica di essere dispensati dall'assumere il servizio nelle classi alternate.

La dispensa può essere ordinata d'ufficio dalla Deputazione scolastica nell'interesse della scuola, quando l'insegnante non sia giudicato idoneo all'insegnamento in due classi.

La deliberazione della Deputazione scolastica costituisce provvedimento definitivo, contro il quale non è ammesso ricorso in merito.

Art. 38.

Il Governo del Re provvederà alla graduale attuazione del corso popolare istituito dalla legge 8 luglio 1904, n. 407 tenendo conto dei bisogni locali.

A tale scopo nel disegno di legge per la riforma dell' istruzione magistrale il Governo proporrà i provvedimenti per la preparazione dei maestri agl'insegnamenti di carattere speciale e professionale che sono chiamati a impartire nel corso popolare.

TITOLO IV.

Provvedimenti per i maestri elementari e per i direttori didattici.

Art. 39.

Il minimo legale degli stipendi stabilito dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407, è aumentato per l'anno 1911 di lire 100 per tutti i direttori e maestri elementari di qualsiasi categoria.

A cominciare dal 1° gennaio 1912 è aumentato:

1° di altre lire 100 per i direttori e i maestri di tutte le scuole obbligatorie classificate nella categoria delle scuole urbane e delle scuole rurali;

2° di altre lire 200 per i maestri di tutte le scuole obbligatorie non classificate e delle scuole facoltative di grado inferiore.

Le scuole facoltative di grado superiore, la cui spesa fu resa obbligatoria a carico dei comuni a norma dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno classificate, e la differenza tra lo stipendio corrisposto effettivamente al maestro ed il minimo legale sarà a carico del bilancio dello Stato.

Agli effetti dell'aumento di stipendio, di cui al presente articolo, tali scuole saranno considerate come obbligatorie.

Per le scuole facoltative di grado superiore istituite dopo il 1 gennaio 1904, per le quali non è stabilito nella legge uno stipendio minimo, l'aumento di lire 200 s'intenderà apportato allo stipendio fissato dal comune.

Pei comuni, che corrispondono ai direttori ed ai maestri uno stipendio superiore all'attuale minimo legale, la maggior somma di lire 200 e 300 s'intenderà concessa come aumento allo stipendio effettivamente corrisposto dal comune.

Per i maestri delle scuole rurali, per le quali si procede al riordinamento a norma degli articoli 33, 34 e 35 della presente legge, oltre all'aumento delle lire 200 di stipendio, sarà corrisposta, a titolo d'indennità per la maggiore opera prestata con l'insegnamento in classe alternate, una somma di lire 300, che sostituisce l'aumento dei due quinti dello stipendio stabilito dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 40.

Gli aumenti del decimo sugli stipendi ordinati all'art. 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo la pubblicazione della presente legge, saranno liquidati sulla base degli stipendi aumentati a norma dell'art. 39.

Art. 41.

Lo Stato rimborserà ai comuni che avranno la diretta amministrazione delle scuole o ai Consigli scolastici per le scuole da essi amministrate:

1° l'importo della spesa per l'aumento agli stipendi a norma dell'art. 39;

2° l'importo della spesa per il maggiore assegno percepito dai maestri che insegnino in classi alternate a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, per effetto dell'aumento dello stipendio;

3° l'importo della quota maggiore occorrente per effetto dello aumento di stipendio nella liquidazione dei nuovi aumenti sessennali;

4° l'importo della spesa occorrente per le indennità ai maestri delle scuole riordinate a norma degli articoli 33, 34 e 35 della presente legge.

Art. 42.

Nei comuni, che avranno la diretta amministrazione delle scuole, la direzione didattica è mantenuta a norma della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

I comuni che abbiano più di 200 classi elementari con maestro proprio devono, col regolamento scolastico, costituire la direzione generale o stabilire che la direzione didattica sia affidata a un Consiglio di direzione composto di direttori, a norma del regolamento comunale.

Quando il numero delle classi elementari sia superiore al doppio di quello stabilito dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45, quale numero minimo per l'obbligo di provvedere alla nomina del direttore didattico, il comune determinerà col regolamento scolastico il numero delle classi assegnate alla vigilanza del direttore e dei vice-direttori didattici.

Il comune ha facoltà di provvedere ai posti di direttore e di vice direttore didattico, o mediante concorso interno per titoli fra gl'insegnanti dello stesso comune abilitati alla direzione didattica, o mediante concorso pubblico per titoli ed esame.

Art. 43.

I maestri e le maestre delle scuole elementari, amministrate dai Consigli scolastici, sono iscritti in appositi ruoli provinciali, divisi per classi, corrispondenti alla classificazione delle scuole nei comuni a norma delle leggi vigenti.

Nella formazione dei ruoli, essi prenderanno, in ciascuna classe, il posto che loro spetta per l'anzianità del servizio prestato, cumulando, a tale effetto, il servizio prestato anteriormente in diversi comuni, anche non appartenenti alla stessa provincia.

Art. 44.

I comuni che, secondo le precedenti disposizioni di questa legge, conservano la direzione e l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, sono tenuti a provvedere anche ai posti, che si rendano disponibili durante l'anno pel quale sia stato indetto il concorso, in base alla graduatoria compilata, e con le norme dettate dall'art. 7, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Col bando del concorso il comune ha la facoltà di protrarre a un biennio la durata ed efficacia della graduatoria di cui all'art. 4 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Art. 45.

Alla nomina del personale insegnante delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico, si provvede mediante concorso per titoli, bandito dal Consiglio.

Il concorso sarà per un numero di posti determinato dal numero dei posti vacanti nei comuni della provincia o di quelli che il Consiglio scolastico ritenga possano rendersi vacanti durante l'anno.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dalla Deputazione scolastica a norma del regolamento.

La graduatoria non potrà comprendere un numero di maestri superiore al numero dei posti determinato dal bando del concorso.

I concorrenti non compresi nella graduatoria non saranno classificati.

Art. 46.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno determinate le categorie dei titoli, che nei concorsi ai posti vacanti nelle scuole debbano essere soggetti a valutazione. Per ciascuna categoria saranno determinati il massimo e il minimo dei punti, che la Commissione può assegnare.

Osservate le norme di cui sopra, il giudizio della Commissione nella valutazione dei titoli non è soggetto a sindacato di merito.

Art. 47.

Il Consiglio scolastico provinciale procederà con le norme che saranno stabilite dal regolamento, alla assegnazione dei maestri secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle esigenze della scuola, dei desideri dei comuni e della indicazione fatta dai maestri

Art. 48.

Ai posti delle tre classi urbane si provvederà dal Consiglio scolastico, per metà con la promozione per anzianità congiunta al lodevole servizio, tra i maestri della classe immediatamente inferiore, anche se di diversa categoria, e per metà con la nomina mediante concorso dei maestri delle due classi immediatamente inferiori, i quali abbiano ottenuto la stabilità a norma di legge.

Art. 49.

Ferma restando la disposizione relativa al trasferimento da uno ad altro comune di diversa provincia, di cui all'articolo 9 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, gl'insegnanti del ruolo provinciale possono essere trasferiti da un Comune all'altro della stessa pro-

vincia o per merito e col loro consenso, o su loro domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o pure per eccezionali motivi di servizio.

In quest'ultimo caso, i motivi che determinarono il trasferimento, debbono essere indicati nel relativo provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso per legittimità e merito al Ministero della pubblica istruzione, che può sospendere l'esecuzione e deciderà sentito il parere della sezione della Giunta di cui all'articolo 77 della presente legge.

Pei trasferimenti d'ufficio la deliberazione del Consiglio scolastico dovrà essere presa con voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per destinare ad una nuova sede il maestro è necessario il consenso del Comune nel quale si vuole trasferirlo.

Il licenziamento per ragioni didattiche in seguito a prova non lodevole o per infermità, è deliberato dal Consiglio scolastico.

La deliberazione dovrà ottenere il suffragio dei due terzi dei votanti.

Art. 50.

Gl'insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, non possono di regola essere trasferiti da una scuola all'altra dello stesso Comune se non per loro domanda o col loro consenso.

Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione potrà tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato.

Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, è ammesso il ricorso degl'interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.

Nel ricorso si può domandare la sospensione del provvedimento.

Art. 51.

Salvo i casi di urgente necessità, i trasferimenti di cui agli articoli 49 e 50, saranno deliberati e partecipati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla chiusura normale dell'anno scolastico.

Il ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 49, e la Deputazione scolastica, ai sensi dell'articolo 50, dovranno pronunziare la loro decisione entro i quindici giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Art. 52.

Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico per le nomine, le conferme, le promozioni, i trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari, è ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale deciderà, sentito il parere della sezione della Giunta.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione, non è ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

Il termine per ricorrere è di giorni trenta dalla notificazione all'interessato del provvedimento del Consiglio scolastico.

Il ricorso dovrà essere presentato al Regio provveditore agli studi e sarà depositato per quindici giorni nell'ufficio scolastico provinciale a disposizione degli interessati. Un avviso sarà affisso, nei tre giorni successivi alla presentazione del ricorso, all'albo dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Il deposito e la pubblicazione nell'albo avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione ai terzi interessati.

Le stesse norme saranno seguite per la notificazione delle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico, salva la disposizione dell'art. 7.

Art. 53.

Le punizioni disciplinari sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi alla Deputazione scolastica, nei modi e con le formalità stabilite dalle disposizioni vigenti pei giudizi disciplinari avanti il Consiglio scolastico.

TITOLO V.

Istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio e scuola per adulti analfabeti.

Art. 54.

I militari del Regio esercito in servizio non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

L'autorità militare stabilirà dove l'insegnamento debba tenersi.

Art. 55.

Il corso elementare in queste scuole è diviso in due periodi annuali della durata di cinque mesi ciascuno, corrispondenti ai due periodi invernali della ferma.

Art. 56.

Alla fine di ciascun periodo annuale avranno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dalla istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare biennale. I militari saranno esaminati da una Commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorità militare e l'autorità scolastica.

Il certificato rilasciato dalla Commissione avrà valore di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Art. 57.

Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degl'insegnanti fra i maestri elementari del Comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio attivo o in congedo ivi residenti.

Art. 58.

Ai maestri sarà corrisposto un compenso annuo uguale ai due quinti dello stipendio stabilito dalla legge per la classe alla quale appartiene la scuola del Comune.

La spesa per tali compensi è a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le altre spese occorrenti pel funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Art. 59.

Il regolamento stabilirà le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determinerà i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.

Art. 60.

Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, potrà dall'autorità militare essere concesso di frequentare le scuole complementari o professionali che esistessero nella sede del presidio.

Art. 61.

L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni dei precedenti articoli, sarà estesa ai militari della Regia marina secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.

Art. 62.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e dell'istruzione, saranno pure istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

Art. 63.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per effetto dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per l'istituzione di scuole serali e festive, è portato a lire 1,700,000.

La retribuzione agl'insegnanti nelle scuole serali per adulti analfabeti, non potrà essere minore di L. 200, nè maggiore di L. 300; e per le scuole festive non potrà essere minore di lire 100, nè maggiore, di lire 150.

Nell'istituire le scuole serali e festive si seguiranno i criteri stabiliti nel citato art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

La misura della retribuzione sarà stabilita sulla base dei risultati ottenuti in ciascuna scuola, secondo le norme da indicarsi nel regolamento.

TITOLO VI.

Provvedimenti per l'istruzione magistrale.

Art. 64.

Entro i sei mesi successivi alla pubblicazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento della scuola normale, stabilito dalla legge 12 luglio 1893, n. 293.

Art. 65.

Per provvedere alla riforma, di cui nell'articolo precedente, e ad istituire o sussidiare scuole normali o convitti per alunne o alunni di scuole normali, che siano aperti da enti morali nelle provincie, dove ne sia riconosciuto il bisogno per la percentuale elevata degli analfabeti o per la mancanza degl'insegnanti o per la insufficienza delle scuole normali esistenti nelle provincie limitrofe, sono inscritti, a cominciare dall'esercizio 1911-12, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i seguenti stanziamenti: esercizio 1911-12, lire 100,000; 1912-13, L. 250,000; 1913-14, L. 400,000; 1914-15, L. 700,000 L. 1915-16, sino all'esercizio 1920-21, L. 1,000,000.

Concorrendo tutte o parte delle condizioni stabilite nel comma precedente, il Governo è autorizzato a decretare la istituzione di scuole complementari o di scuole normali, procedendo a tal fine all'ampliamento o alla trasformazione di collegi, di conservatorii e di altri istituti di istruzione che siano ritenuti idonei a preparare maestri elementari, sentito il parere del Consiglio comunale interessato.

Le norme generali per il procedimento di trasformazione saranno stabilite con legge speciale.

Nel determinare le sedi di nuovi istituti di preparazione dei maestri elementari si terrà anche conto della misura dei contributi offerti dagli enti locali.

Art. 66.

Ad ogni scuola normale dovrà corrispondere un corso completo di scuola elementare per il tirocinio.

Le Deputazioni scolastiche e le Amministrazioni comunali, per le scuole elementari rispettivamente amministrate, provvederanno all'ordinamento di tali corsi, che saranno posti sotto la direzione didattica dei direttori delle scuole normali.

L'assegnazione degl'insegnanti alle scuole di tirocinio è fatta dalla Deputazione scolastica o dalla Giunta comunale, sentito, anno per anno, il Consiglio dei professori della scuola normale con l'intervento dell'ispettore scolastico della circoscrizione.

L'assegnazione alle classi di tirocinio sarà fatta, anno per anno esclusivamente sulla base della prova di maggiore perizia didattica fornita dall'insegnante.

L'indennità da corrispondersi agli insegnanti delle scuole di tirocinio non potrà essere minore di lire 150 all'anno e sarà determinata dal regolamento.

Art. 67.

Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti, i comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dal titolo II della presente legge, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'art. 24.

Art. 68.

Oltre al fondo inscritto in bilancio per effetto delle leggi 12 luglio 1896, n. 293, e 24 marzo 1907, n. 116, per borse di studio, le quali sono conservate nel numero e nell'ammontare attuale, è inscritta, pel conferimento di altre borse di studio a favore di alunni delle scuole normali, una maggiore somma di L. 60,000 per l'esercizio 1910-911, che sarà aumentata di L. 120,000 per ciascuno degli esercizi successivi, fino a raggiungere la somma di L. 600,000.

L'ammontare di ciascuna nuova borsa di studio è di L. 500 per gli alunni e 400 per le alunne.

Le borse di studio per gli alunni si possono concedere, con le garanzie che saranno stabilite nel regolamento, anche per gli studi preparatori alle scuole normali, fatti nelle scuole medie pubbliche di primo grado.

Di queste borse, venti saranno destinate ai maestri elementari della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento pei licenziati dalle scuole normali.

La concessione delle borse non potrà essere fatta all'alunno la cui famiglia dimori nella città sede della scuola normale.

Nel regolamento saranno stabilite le norme pel conferimento di tutte le borse di studio contemplate nel presente articolo.

TITOLO VII.

Adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 69.

La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico è affidata al Regio provveditore agli studi, il quale la esercita in ogni circoscrizione per mezzo dell'ispettore o del vice-ispettore scolastico. Questi vigilano, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento:

1° sulla formazione dell'elenco degli obbligati all'istruzione elementare;

2° sulle iscrizioni alle scuole aperte nel comune;

3° sulla frequenza degl'iscritti;

4° sulla ricerca degli obbligati, a norma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

5° sull'adempimento dell'obbligo scolastico stabilito per gli adulti analfabeti dall'art. 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

6° sull'osservanza dell'obbligo della istruzione da parte degli alunni che vi adempiono con l'istruzione privata o paterna.

Nel caso d'inadempimento dell'ufficio comunale e dei maestri nel compiere, entro i termini stabiliti, gli atti prescritti per assicurare la formazione degli elenchi, la regolare tenuta dei registri d'iscrizione e di frequenza e la denuncia dei mancanti all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle ammende, l'ispettore e il vice-ispettore provvedono d'ufficio, sostituendosi alle autorità chiamate a compiere i singoli atti stabiliti dalla legge e dal regolamento.

Nel caso d'inadempimento da parte delle autorità comunali, l'ispettore o il vice-ispettore possono valersi per la ricerca degli obbligati, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 407, del concorso degli agenti della forza pubblica.

Art. 70.

Gli alunni che ricevono l'istruzione per mezzo di scuole private o con l'insegnamento in famiglia, alla fine dell'ultimo anno dell'ob-

bligo scolastico debbono presentarsi agli esami del corso corrispondente alla loro età, nelle scuole pubbliche.

Questi esami saranno dati in una sessione straordinaria e la Commissione sarà presieduta dall'ispettore o dal vice-ispettore della circoscrizione, o, quando ciò non sia possibile, da un maestro designato dall'ispettore.

Della Commissione farà parte un insegnante della scuola privata.

La Commissione, nel riferire sull' andamento degli esami, segnalerà al Regio provveditore agli studi le scuole che abbiano dato risultati cattivi o insufficienti.

Sulla relazione del Regio provveditore, il Consiglio scolastico richiamerà il direttore della scuola a provvedere per i miglioramenti riconosciuti necessari; e quando nell'esame dell'anno successivo sia accertata la inefficacia dei provvedimenti adottati, il Consiglio ne riferirà al ministro della pubblica istruzione, il quale potrà anche in tal caso applicare il disposto dell'art. 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

TITOLO VIII.

Assistenza scolastica.

Art. 71.

Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari, è istituito in ogni comune il patronato scolastico. Nelle città di maggior popolazione il patronato può essere diviso in sezioni nei diversi quartieri.

All'assistenza il patronato provvederà nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Inoltre il patronato verrà in aiuto all'istruzione popolare col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatorî ed educatorî, col diffondere la mutualità scolastica, con l'istituire scuole speciali per l'emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l' opera della scuola.

Art. 72.

Il patronato scolastico è ente morale. Esso è costituito di soci fondatori, di soci benemeriti, di soci annuali.

Il patronato è amministrato da un Consiglio composto:

a) dell'assessore della pubblica istruzione del comune e di un consigliere comunale delegato dalla Giunta municipale;

b) di rappresentanti del comune eletti dal Consiglio comunale all'infuori dei consiglieri;

c) del direttore didattico o del vice ispettore scolastico o dell'insegnante elementare anziano;

d) di delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti a favore dell'assistenza scolastica;

e) di delegati delle varie categorie di soci eletti dalla assemblea generale;

f) di insegnanti elementari eletti dagl'insegnanti del comune.

Lo statuto del patronato scolastico stabilirà le norme per la costituzione del Consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'istituto.

Il Comune, udito il Consiglio di amministrazione del patronato scolastico, stabilirà per regolamento le norme per la nomina del personale insegnante degli istituti ausiliarî della scuola elementare.

Art. 73.

Lo statuto del patronato scolastico, proposto dal Consiglio comunale, è approvato dalla Delegazione governativa, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 74.

Il patronato adempie ai suoi fini:

1° con i contributi dei soci;

2° con i sussidi dello Stato;

3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del comune, della provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

4° con doni, legati e altri eventuali proventi.

Le somme di cui al n. 3° saranno versate all'Amministrazione del patronato nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Fermo restando per i comuni il disposto dell' art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, l'autorità tutoria non approverà qualsiasi nuova spesa facoltativa, o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci all' atto della promulgazione della presente legge, che non abbia per iscopo la sanità e l'incolumità pubblica, quando in correlazione alla medesima non si sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.

Le somme stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie all'atto della pubblicazione della presente legge per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno esser diminuite.

Art. 75.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del patronato sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico.

Art. 76.

Per venire in aiuto alle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, il fondo generale inscritto nel capitolo 216 dello stato di previsione per l' esercizio 1910-911 sarà aumentato, a cominciare dallo esercizio 1910-911 e per 5 esercizi consecutivi, fino a raggiungere lo stanziamento complessivo di L. 920,000.

Il fondo inscritto nel capitolo n. 217 dello stato di previsione dell'esercizio 1910-911 per sussidi a biblioteche popolari, a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche, è portato a L. 105,500. Questo stanziamento potrà essere aumentato negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

Il fondo generale per assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, iscritto nel capitolo n. 205 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-911, è portato a L. 574,000 in sei esercizi, a cominciare dall'esercizio 1910-911 fino all'esercizio 1915-916.

TITOLO IX.

Provvedimenti per i servizi centrali e provinciali.

Art. 77.

È istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Sezione per l'istruzione primaria e popolare.

La Sezione è composta:

1° di tre membri del Consiglio superiore, nominati dal ministro;

2° del direttore generale dell' istruzione elementare e popolare o di chi ne fa le veci;

3° di una persona scelta dal ministro fra quelle che per opere o per insegnamenti sieno venute in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche;

4° di un direttore e di un professore ordinario, da almeno sette anni, delle scuole normali, eletti rispettivamente dai capi d'istituto e dai professori di scuole normali Regie;

5° di un Regio ispettore scolastico nominato dal ministro;

6° di un direttore didattico e di due insegnanti elementari che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagl'insegnanti elementari.

Il ministro nomina, fra i tre membri del Consiglio superiore, il presidente della Sezione.

Il presidente e i membri della Sezione durano in carica un quadriennio; sono riconfermabili o rieleggibili.

I membri della Sezione di cui al n. 1° decadranno dall' ufficio quando cessino di far parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il voto del presidente prevale in caso di parità.

Art. 78.

La Sezione dà parere sulle questioni concernenti i programmi e l'indirizzo pedagogico della scuola primaria e popolare, dei giardini d'infanzia e delle altre istituzioni che abbiano per fine l'istruzione elementare e sub-elementare, e sui ricorsi relativi ai libri di testo.

Il parere della Sezione può essere richiesto sui progetti di legge o di regolamenti, che riflettano l'ordinamento dell' istruzione elementare e popolare.

Art. 79.

Sono istituiti dieci posti di ispettori centrali per invigilare l' andamento didattico della scuola e coordinare il lavoro del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

Sei posti di ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso per titoli ed esame tra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno un triennio effettivo di servizio, e quattro a scelta del ministro fra i funzionari dell'Amministrazione dell' istruzione o tra persone che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.

Al concorso saranno ammesse anche le ispettrici, ma per uno solo dei sei posti.

Art. 80.

Il numero degli ispettori scolastici sarà gradatamente aumentato in un triennio dall' entrata in vigore della presente legge, secondo i bisogni dell' amministrazione, e non potrà essere superiore a 400.

L'ampliamento del ruolo degli ispettori sarà fatto per un terzo in ciascun anno con tre distinti concorsi.

La formazione di nuove circoscrizioni sarà approvata annualmente per decreto Reale sulle proposte dei Consigli scolastici, tenuto conto dei maggiori bisogni delle singole regioni.

Il ruolo degli ispettori e degli stipendi sarà formato in conformità della tabella *A* annessa alla presente legge.

Per le promozioni degli ispettori al grado di primi ispettori si seguiranno le norme stabilite dall' art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, per le promozioni al grado di primo segretario.

Sono tuttavia ammessi all'esame di concorso per merito pei posti disponibili per l'ampliamento del ruolo dopo il primo e secondo concorso tutti gli ispettori che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio come ispettori.

Art. 81.

Nei comuni che hanno la scuola amministrata dal Consiglio scolastico è soppressa la direzione didattica.

Sono istituiti 1000 circoli d' ispezione, che avranno normalmente per base la circoscrizione mandamentale.

Le circoscrizioni mandamentali, sotto la diretta dipendenza del Regio ispettore scolastico, sono rette da vice-ispettori nominati in seguito a concorso per titoli ed esame fra i maestri forniti del diploma di direzione didattica e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

I vice-ispettori sono iscritti in apposito ruolo, diviso in tre classi in conformità della tabella *A-bis* annessa alla presente legge.

Le promozioni alle classe superiori si faranno metà per anzianità congiunta a lodevole servizio e metà per merito.

Art. 82.

Per la prima formazione del ruolo dei vice-ispettori, i direttori didattici effettivi forniti di regolare abilitazione e nominati regolarmente prima del 31 dicembre 1910, che siano in servizio di comuni soggetti all'amministrazione del Consiglio scolastico, saranno iscritti nel ruolo dei vice-ispettori, senza esame e sulla base dello stipendio goduto come direttori.

I direttori, che hanno uno stipendio superiore a quello della prima classe dei vice-ispettori, conserveranno la differenza *ad personam.*

I direttori didattici con insegnamento nominati prima del 31 dicembre 1910 nei comuni le cui scuole sono amministrate dal Consiglio scolastico, sono conservati nella loro condizione attuale e con gli assegni ad essi corrisposti sui bilanci comunali per l'esercizio 1910, sempre quando siano muniti del titolo di abilitazione alla direzione didattica ed abbiano esercitato il loro ufficio lodevolmente a giudizio del Consiglio scolastico.

Questi direttori saranno alla immediata dipendenza degli ispettori o dei vice-ispettori scolastici.

Art. 83.

In ogni capoluogo di provincia, alla dipendenza dei Regi provveditori agli studi, è istituito un ufficio scolastico, composto normalmente di un funzionario della carriera amministrativa, di un funzionario della carriera di ragioneria e di due impiegati d'ordine.

Pei posti d' impiegato d' ordine nell' ufficio scolastico si darà, a parità di ogni altra condizione, la preferenza agli impiegati d' ordine negli istituti d' istruzione media.

Sarà addetto all' ufficio scolastico un ispettore scolastico; e nelle provincie ove ne sia dal ministro riconosciuto il bisogno, anche un vice-ispettore.

I Regi provveditori agli studi e i predetti funzionari amministrativi, di ragioneria e d' ordine, costituiranno il ruolo dell' Amministrazione provinciale in conformità della tabella *B*, annessa alla presente legge.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 84.

Ai ruoli dell' Amministrazione centrale saranno apportate le modificazioni stabilite nella tabella *C*, annessa alla presente legge.

Il ministro ha facoltà di scegliere i titolari ai posti di nuova creazione oltre che tra i funzionari delle amministrazioni da lui dipendenti, anche tra i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato.

Ai trasferimenti degl' impiegati dall' una all' altra Amministrazione si provvede con decreto Reale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

In ciascuna categoria l' eguaglianza di stipendio costituisce l'eguaglianza di grado e di classe fra gl' impiegati dell' Amministrazione centrale e provinciale in conformità della tabella *D*, annessa alla presente legge.

Per occupare i posti di primo segretario e di primo ragioniere nell' Amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per la prima applicazione della tabella *C*, annessa alla presente legge, sarà indetto un esame di idoneità in conformità dell' art. 5° del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, al quale saranno ammessi i segretari e i ragionieri dell' Amministrazione stessa che abbiano compiuto i cinque anni di servizio.

Art. 85.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, il ministro dell' istruzione ha facoltà di collocare a riposo d' ufficio i Regi provveditori agli studi, che abbiano acquistato il diritto alla pensione e che a giudizio del Consiglio di amministrazione non siano ritenuti idonei all' ufficio di provveditore.

I provveditori, i quali provengono dall' insegnamento medio, potranno, su domanda o d' ufficio, essere trasferiti, previo parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli degli insegnanti o dei capi d' istituto delle scuole medie donde provengono, conservando *ad personam* la differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti e quello del nuovo ufficio.

Art. 86.

I concorrenti dichiarati eleggibili nel concorso a posti di ispettore e ispettrice scolastici bandito in data 6 giugno 1908 saranno assunti in servizio senza nuovo concorso.

Art. 87.

Le disposizioni relative al Consiglio scolastico e agli uffici dell' Amministrazione locale entreranno in vigore colla pubblicazione della presente legge; tutte le altre, a cominciare dal 1° luglio 1911.

Il passaggio dell' amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico sarà, entro l' anno 1913, stabilito con decreto Reale per ciascuna provincia, a mano a mano che siasi provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti tra comuni e Consigli scolastici.

Fino all' emanazione del decreto Reale l' amministrazione della scuola continuerà ad essere esercitata dai comuni, secondo le norme attualmente vigenti.

Art. 88.

Nessuna delle scuole elementari o popolari comunali esistenti all' atto della pubblicazione della presente legge, anche se non obbligatoria a norma delle leggi vigenti, può essere soppressa.

Art. 89.

Nei paesi nei quali si parla abitualmente la lingua francese, l' insegnamento di questa lingua dovrà essere impartito dal maestro in tutte le classi elementari e in ore aggiunte all' orario delle scuole medesime.

Nei suddetti comuni ove siano istituite la 5ª e 6ª classe popolari, l' insegnamento del francese dovrà essere sempre impartito come materia obbligatoria oltre le tre ore dell' orario per le materie obbligatorie.

A tale scopo il fondo inscritto nello stato di previsione per l' esercizio 1910-911 per l' insegnamento del francese nei comuni della valle d' Aosta sarà di lire 20,000, e di lire 10,000, per le valli di Susa e del Pinerolese.

Art. 90.

Le spese relative ai servizi dell' istruzione elementare e popolare, inscritte nella tabella *E*, annessa alla presente legge, non potranno, in ciascuno degli esercizi dal 1911-912 al 1920-921, superare l ammontare complessivo stabilito per ciascun esercizio nella tabella medesima.

È consentito tuttavia di variare con la legge di bilancio la ripartizione degli stanziamenti secondo i bisogni dei singoli servizi.

È istituito un fondo di riserva allo scopo di aumentare gli stanziamenti indicati nella tabella *E*, qualora si manifesti il bisogno di provvedere a maggiori spese per effetto della presente legge e delle leggi anteriori sull' istruzione elementare e popolare.

Le somme che alla chiusura di ciascun esercizio risulteranno disponibili sul complesso degli stanziamenti assegnati alle spese per la istruzione elementare e popolare, saranno trasportate col rendiconto consuntivo al predetto fondo di riserva.

Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell' istruzione pubblica, potranno essere autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva, sia in corso di esercizio per provvedere a sopravvenuti bisogni dei servizi dell' istruzione elementare e popolare, sia alla chiusura dell' esercizio per coprire le eventuali eccedenze di spesa.

La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, sarà portata in aumento del fondo di riserva dell' esercizio successivo.

Art. 91.

È autorizzata l' iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio per l' esercizio 1910-911, delle somme occorrenti per provvedere all' anticipazione ai Consigli scolastici dei concorsi e rimborsi stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407, per il primo semestre dell' anno solare 1911.

Art. 92.

Gli stanziamenti disposti in virtù degli articoli 67 (primo comma), 71, 72 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in favore delle provincie meridionali, per la Sardegna, per la Sicilia, e per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, per Isola d' Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, continueranno ad essere erogate a vantaggio della istruzione nelle stesse provincie a norma della citata legge.

Art. 93.

La liquidazione dei contributi da pagarsi annualmente dai comuni a norma dell' articolo 17 sarà fatta d' accordo tra i Consigli scolastici ed i comuni ed approvata dal Ministero.

In caso di dissenso tra comuni e Consigli scolastici sull' ammontare del contributo annuo, una Commissione presieduta dal presidente della Corte d' appello, e nelle provincie ove manchi la Corte di appello, dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia, e composta di un commissario membro del Consiglio scolastico designato dal Consiglio medesimo e di un commissario eletto dal Consiglio comunale, determinerà l' ammontare del contributo.

La deliberazione della Commissione è esecutiva. Contro la liquidazione resta salva l' azione in sede giudiziaria.

Art. 94.

Con speciale regolamento saranno stabilite le norme amministrative e contabili per i Consigli provinciali, di cui al titolo I della presente legge.

Art. 95.

Oltre ai regolamenti speciali indicati dalla presente legge, il Governo provvederà alla riforma del regolamento generale approvato con Regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

Art. 96.

A tutte le cariche ed uffici elettivi contemplati dalla presente legge possono essere chiamate anche le donne.

Art. 97.

Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l' istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie, presieduta dal Regio provveditore agli studi, e composta di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di un rappresentante del Comune capoluogo della Provincia, eletti dai rispettivi Consigli, del medico provinciale e di due capi e di due insegnanti d' istituti governativi d' istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.

I membri elettivi sono sempre rieleggibili.

Art. 98.

La disposizione dell' art. 26, ultimo comma, si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finchè difettino case di abitazione civile.

Art. 99.

Le disposizioni degli art. 5 e 6 della legge 11 luglio 1909, n. 490, si applicano ai maestri e direttori, che si trovino in servizio per provvedimento dell' autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910.

Gl' insegnanti, i quali, appartenendo al personale delle scuole pareggiate, come quelle dei tracomatosi, deficienti e simili, delle istituzioni di assistenza scolastica e dei giardini d' infanzia, mantenuti dal Comune, sono stati assunti in servizio nelle scuole elementari per provvedimento dell' autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910, sono conservati nell' ufficio attuale, purchè siano forniti

di legale abilitazione all'insegnamento elementare e saranno nominati ai posti vacanti in seguito a due anni di lodevole servizio.

Hanno gli stessi diritti gli insegnanti forniti di legale abilitazione, che, provenendo da scuole elementari pubbliche, siano entrati in servizio del Comune prima del 31 dicembre 1910.

Gl'insegnanti forniti di legale abilitazione che si trovano incaricati dell'insegnamento elementare da più di sei mesi alla data della pubblicazione della presente legge, avranno diritto di prendere parte ai concorsi per le scuole elementari del Comune, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti coi regolamenti.

Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti legali ancora in vigore dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1910 (o nell'anno 1909, ove non furono banditi concorsi nel 1910), avranno effetto fino al 30 giugno 1912; ma l'efficacia della graduatoria per l'anno dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 sarà subordinata all'applicazione delle disposizioni dei primi quattro comma del presente articolo.

Art. 100.

Agli effetti della presente legge, nelle provincie venete e di Mantova il capoluogo di distretto che abbia una popolazione non inferiore a 10,000 abitanti è considerato come capoluogo di circondario.

Art. 101.

È abrogata la legge 29 giugno 1905, n. 295.

Art. 102.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 103.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, a coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi vigenti relative alla istruzione elementare e popolare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO — TEDESCO — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella **A.**

Ruolo degli ispettori scolastici.

80	Primi ispettori di 1ª classe	a L. 4,500	L. 360,000
90	Primi Id. 2ª id.	» 4,000	» 360,000
90	Ispettori di 1ª classe	» 3,500	» 315,000
80	Id. 2ª id.	» 3,000	» 240,000
60	Id. 3ª Id.	» 2,500	» 150,000
400			L. 1,425,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CREDARO

Tabella **A**-*bis.*

Ruolo dei vice-ispettori scolastici.

400	Vice-ispettori scolastici di 1ª classe	a L. 2,400	L. 960,000
350	Id. 2ª id.	» 2,200	» 770,000
250	Id. 3ª id.	» 2,000	» 500,000
1000			L. 2,230,000

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CREDARO.

Tabella **B.**

Ruolo dell'Amministrazione provinciale

	Carriera amministrativa			
9	Provveditori titolari di 1ª classe	a L. 8,000	72,000	
20	Id. 2ª id.	» 7,000	140,000	
20	Id. 3ª id.	» 6,000	120,000	
20	Id. 4ª id.	» 5,000	100,000	
10	Primi segretari di 1ª classe	» 4,500	45,000	
10	Id. 2ª id.	» 4,000	40,000	
10	Segretari di 1ª classe	» 3,500	35,000	
15	Id. 2ª id.	» 3,000	45,000	
14	Id. 3ª id.	» 2,500	35,000	
10	Id. 4ª id.	» 2,000	20,000	
138				662,000
	Carriera di ragioneria.			
10	Primi ragionieri di 1ª classe	a L. 4,500	45,000	
10	Id. 2ª id.	» 4,000	40,000	
10	Ragionieri di 1ª classe	» 3,500	35,000	
15	Id. 2ª id.	» 3,000	45,000	
14	Id. 3ª id.	» 2,500	35,000	
10	Id. 4ª id.	» 2,000	20,000	
69				220,000
	Carriera d'ordine.			
15	Archivisti capi	a L. 4,000	60,000	
20	Archivisti di 1ª classe	» 3,500	70,000	
25	Id. 2ª id.	» 3,000	75,000	
35	Applicati di 1ª classe	» 2,500	87,500	
25	Id. 2ª id.	» 2,000	50,000	
18	Id. 3ª id.	» 1,500	27,000	
138				369,500
				1,241,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CREDARO.

Tabella **C.**

Aumento di posti nell'Amministrazione centrale in conseguenza dell'applicazione della legge 10 luglio 1910, n. 417 e in dipendenza della presente legge.

				Aumento di spesa	Diminuzione di spesa
	Carriera amministrativa.				
1	Ispettore generale (1) . . . . . . a	L. 9,000	9,000	»	»
1	Direttore capo di divisione di 1ª classe	» 8,000	8,000	»	»
					7,000
1	Capo di sezione di 1ª classe	» 6,000	6,000	»	12,000
2	Capi di sezione di 2ª id.	» 5,000	10,000	»	5,000
1	Primo segretario di 1ª id. . . .	» 4,500	4,500	»	9,000
2	Primi segretari di 2ª id.	» 4,000	8,000	»	12,000
5	Segretari di 1ª classe	» 3,500	17,500	»	3,500
4	Id. 2ª id.	» 3,000	12,000	»	»
5	Id. 3ª id.	» 2,500	12,500	»	»
5	Id. 4ª id.	» 2,000	10,000	»	»
27					
	Ispettorato centrale per l'istruzione primaria e popolare.				
5	Ispettori di 1ª classe	» 7,000	35,000	»	»
5	Id. 2ª id.	» 6,000	30,000	»	»
10					
	Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici.				
1	Ingegnere di 1ª classe	» 5,000	5,000	»	5,000
1	Id. 2ª id.	» 4,000	4,000	»	8,000
1	Id. 3ª id.	» 3,500	3,500	»	7,000
3	A riportarsi		175,000	»	68,500

(1) Nel primo conferimento del posto di ispettore generale, che viene istituito con questa disposizione, il Ministero potrà derogare dalle norme di legge attualmente in vigore.

Ove esso sia conferito ad un funzionario di grado più elevato, che consenta di esservi nominato, questi potrà conservare come assegno personale, da valere anche nel computo per la pensione, la differenza tra lo stipendio percepito in passato e quello nuovo.

Segue Tabella **C.**

				Aumento di spesa	Diminuzione di spesa
	Riporto . . .		175,000	»	68,500
	Carriera di ragioneria.				
1	Direttore capo di divisione di 2ª classe per la contabilità della Direzione per l'istruzione primaria e popolare . . . . . a	L. 7,000	7,000	»	»
1	Capo sez. di ragioneria di 1ª classe	» 6,000	6,000	»	»
1	Id. 2ª id.	» 5,000	5,000	»	»
1	Primo ragioniere di 1ª classe . . .	» 4,500	4,500	»	»
					4,000
1	Ragioniere di 1ª classe	» 3,500	3,500	»	»
1	Id. 2ª id.	» 3,000	3,000	»	3,000
2	Ragionieri di 3ª classe	» 2,500	5,000	»	»
3	Id. 4ª id.	» 2,000	6,000	4,000	»
11					
	Carriera d'ordine.				
1	Archivista capo	» 4,000	4,000	»	»
1	Archivista di 1ª classe	» 3,500	3,500	»	»
2	Archivisti di 2ª id.	» 3,000	6,000	»	3,000
3	Applicati di 1ª classe	» 2,500	7,500	»	»
3	Id. 2ª id.	» 2,000	6,000	2,000	»
4	Id. 3ª id.	» 1,500	6,000	»	»
14					
	Personale di servizio.				
1	Usciere capo di 2ª classe	» 1,800	1,800	»	»
1	Usciere di 2ª classe	» 1,400	1,400	»	»
1	Id. 3ª id.	» 1,200	1,200	»	»
3			252,400	+ 6,000	— 78,500
				— 72,500	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CREDARO.

Tabella **D**.

Tabella di parificazione per gradi e classi fra i funzionari dell'Amministrazione centrale e quelli dell'Amministrazione provinciale.

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
Gradi e titoli	Classe	Gradi e titoli	Classe	
Carriera amministrativa.				
Direttore generale	unica	. . . .	. .	10,000
Vice-direttore generale	unica	. . . .	. .	9,000
Capo di divisione - Ispet. centr.	1ª	Provveditore agli studi	1ª	8,000
Id. id.	2ª	Id. id.	2ª	7,000
Capo di sezione	1ª	Id. id.	3ª	6,000
Ispettore centrale	3ª			
Capo di sezione	2ª	Id. id.	4ª	5,000
Primo segretario	1ª	Primo segretario	1ª	4,500
Id.	2ª	Id.	2ª	4,000
Segretario	1ª	Segretario	1ª	3,500
Id.	2ª	Id.	2ª	3,000
Id.	3ª	Id.	3ª	2,500
Id.	4ª	Id.	4ª	2,000
Ispettore per l'istruz. primaria	1ª	. . . .	. .	7,000
Id. id. id.	2ª	. . . .	. .	6,000
Ingegnere	1ª	. . . .	. .	5,000
Id.	2ª	. . . .	. .	4,000
Id.	3ª	. . . .	. .	3,500
Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	unica	. . . .	. .	8,000
Capo di divisione	2ª	. . . .	. .	7,000
Capo di sezione	1ª	. . . .	. .	6,000

Segue Tabella **D**.

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
Gradi e titoli	Classe	Gradi e titoli	Classe	
Segue *Carriera di ragioneria.*				
Capo di sezione	2ª	. . . .	. .	5,000
Primo ragioniere	1ª	Primo ragioniere	1ª	4,500
Id.	2ª	Id.	2ª	4,000
Ragioniere	1ª	Ragioniere	1ª	3,500
Id.	2ª	Id.	2ª	3,000
Id.	3ª	Id.	3ª	2,500
Id.	4ª	Id.	4ª	2,000
Carriera d'ordine.				
Archivista capo	unica	Archivista capo	unica	4,000
Archivista	1ª	Archivista	1ª	3,500
Id.	2ª	Id.	2ª	3,000
Applicato	1ª	Applicato	1ª	2,500
Id.	2ª	Id.	2ª	2,000
Id.	3ª	Id.	3ª	1,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CREDARO.

Spese per l'istruzione elementare e popolare negli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1920-21 (1).

Tabella E.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	Denominazione del capitolo	Esercizio 1910-11	Esercizio 1911-12	Esercizio 1912-13	Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-11
	PARTE ORDINARIA.											
32	Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del Comune capoluogo nella Provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali (articoli 28 e 32 del regolamento approvato con R. decreto 19 aprile 1906, n. 350) (Spese fisse)	939,800	1,178,450	1,346,950	1,431,200	1,431,200	1,431,200	1,431,200	1,431,200	1,431,200	1,431,200	1,431,200
33	Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
34	Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva e per ogni incarico o missione affidata agli ispettori scolastici in servizio dell'istruzione primaria	300,000	360,000	400,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
35	Indennità e spese per ispezioni alle scuole primarie in applicazione dell'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
35 *bis*	Regi vice ispettori scolastici - Personale - Stipendi (Spese fisse)	322,700 (2)	868,550 (2)	1,257,750 (2)	1,646,650 (2)	2,035,550 (2)	2,230,000 (2)	2,230,000 (2)	2,230,000 (2)	2,230,000 (2)	2,230,000 (2)	2,230,000 (2)
35 *ter*	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie ai vice ispettori scolastici . . .	6,800	121,800	203,000	284,200	365,400	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000
36	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e nuova legge)	25,933,970 (3)	36,968,157 (3-4)	44,709,773 (3)	45,709,773 (3)	46,709,773 (3)	47,709,773 (3)	48,709,773 (3)	49,709,773 (3)	50,709,773 (3)	51,709,773 (3)	51,709,773 (3)

(1) In questa tabella saranno introdotte con decreto del ministro del tesoro le variazioni di forma e di stanziamento dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(2) Comprese L. 250,000 provenienti dal capitolo n. 53, che viene soppresso, e L. 35,500 dall'art. 5 del capitolo n. 55.

(3) Compresi i 5 milioni, stanziati al capitolo n. 51, che viene soppresso. Si aggiungono inoltre L. 2,600,000 per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904 e la somma necessaria per i sessenni che si maturano dal secondo semestre 1910 calcolata in lire 200,000 per l'esercizio 1910-911 ed in L. 400,000 per gli esercizi successivi.

(4) L. 500,000, parte dei due milioni stanziati nell'esercizio 1911-1912 per l'istituzione di nuove scuole elementari, s'inscrivono al capitolo di nuova istituzione n. 229-*quater* « Fondo di riserva per i servizi dell'istruzione primaria e popolare ».

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	Denominazione del capitolo	Esercizio 1910-11	Esercizio 1911-12	Esercizio 1912-13	Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
37 (2)	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti, comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e per la nuova legge	795,500 (1)	1,550,000 (1)	1,600,000 (1)	1,650,000 (1)	1,700,000 (1)	1,700,000 (1)	1,700,000 (1)	1,700,000 (1)	1,700,000 (1)	1,700,000 (1)	1,700,000 (1)
39	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (RR. decreti 14 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79) (Spese fisse)	30,400	30,400	30,400	30,400	30.400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
40	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113,45
41	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
42	Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886,55	37,886.55
43	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
43 bis	Retribuzioni ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa . .	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
44	Sussidi a titolo di concorso a favore dei Comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifizi scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
45	Assegni e sussidi a scuole elementari di Comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756	37,756

(1) Comprese le L. 250,000 stanziate al capitolo n. 38, che viene soppresso, e L. 45,500 stanziate dall'art. 3 del capitolo n. 55.

(2) Il capitolo n. 38 viene soppresso trasportando i fondi al capitolo n. 37.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	Denominazione del capitolo	Esercizio 1910-11	Esercizio 1911-12	Esercizio 1912-13	Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
46	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei Comuni e sussidi a scuole facoltative comunali.	200,000	350,000	450,000	550,000	650,000	750,000	850,000	950,000	1,050,000	1,150,000	1,150,000
47	Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 83 della legge 31 marzo 1904, n. 140). . . .	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
48	Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle Provincie napoletane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251)	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
49	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia.	140,000	286,700	323,500	465,500	541,450	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000
50	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
52 (1)	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagevoli nei Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 67, comma 1°, della legge stessa .	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
54 (2)	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 71 della legge stessa.	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
55	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n 383, e in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°, 67, comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)	234,000 (3)
56	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle Provincie meridionali del continente, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	per mem	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.

(1) Il capitolo n. 51 viene soppresso, trasportando i fondi al capitolo n. 36.
(2) Il capitolo n. 53 viene soppresso, trasportando i fondi al capitolo n. 35-*bis*.

(3) Dedotte L. 81,000 stanziate agli articoli 3, e 5, che si trasportano al capitolo 35-*bis* per L. 35,500 e al capitolo 37 per L. 45,500.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	Denominazione del capitolo	Esercizio 1910-11	Esercizio 1911-12	Esercizio 1912-13	Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
225	Concorso nella spesa sostenuta dai Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari - Quinta delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge stessa	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	»	»	»	»	»
226	Concorso nella spesa sostenuta dai Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383 per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari - Quinta delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge suddetta. . .	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	»	»	»	»	»
227	Quota a carico dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	160,000	200,000	240,000	280,000	320,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
228	Quota a carico dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	35,000	42,000	49,000	56,000	63,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
229	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501, e l'art. 31 della presente legge (Spesa obbligatoria).	68,200	118,200	168,200	213,200	268,200	313,200	368,200	418,200	468,200	518,200	568,200
229 *bis*	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifizi destinati ad uso delle scuole											

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	Denominazione del capitolo	Esercizio 1910-11	Esercizio 1911-12	Esercizio 1912-13	Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
	elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la nuova legge (articoli 24 e 25)	44,250	841,506	1,372,510	1,903,514	2,434,518	2,965,522	3,496,526	4,027,530	4,558,534	5,089,538	5,355,040
229 *ter*	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifizi destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della presente legge . .	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.
229 *quat.*	Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare	50,000	500,000	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem.	per mem	per mem.
		33,918,601	50,737,319	59,862,139	62,745,343	65,628,547	67,984,151	68,505,155	70,186,159	71,867,163	73,548,167	73,863,669

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CREDARO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 500.

Regio decreto 4 maggio 1911 col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Opera pia « Lodi Mattioli » di Modena, è eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 511.

Regio decreto 25 maggio 1911 col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Chianciano è autorizzato ad applicare nel biennio 1911-912, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 150.

N. 513.

Regio decreto 25 maggio 1911 col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Vergobbio (Como) è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 515.

Regio decreto 18 maggio 1911 col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Rizzio » in Valduggia è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione a S. E. il ministro della marina in data 11 maggio 1911, sulla liquidazione generale definitiva dei premi di navigazione guadagnati nell'esercizio 1909-910.

Eccellenza!

In ossequio alle disposizioni dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176 e dell'art. 63, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto n. 500 del 13 novembre 1902 è stata eseguita la liquidazione generale definitiva dei premi di navigazione guadagnati dalle navi mercantili nazionali per i viaggi compiuti durante l'esercizio finanziario 1909-910.

Compilati i consueti tre quadri, uno per i piroscafi e due per i velieri, ed eseguite le operazioni prescritte dall'art. 65 del regolamento su accennato, si sono avuti i seguenti risultati:

I - per i piroscafi:

a) stazza lorda complessiva dei piroscafi che hanno concorso al premio, tonn. 226,197;

b) somma da ripartire: L. 3,053,659.50;

c) ammontare dei prodotti delle tonnellate di stazza lorda di ciascun piroscafo per le miglia effettivamente percorse: 7,491,144,287;

e quindi un premio per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso di:

$$\frac{\text{L. } 3{,}053{,}659.50 \times 1000 \times 1}{7{,}491{,}144{,}287} = \text{L. } 0.4076$$

II - per i velieri aventi diritto ad un premio nominale di centesimi 20:

nessun premio;

(Nell'esercizio 1909-910 esisteva un solo veliere di questa categoria, cioè varato anteriormente al 1889, che poteva concorrere al premio di navigazione; esso però non ha compiuto alcun viaggio con diritto a quel beneficio e perciò non gli si è assegnato alcun premio);

III - per i velieri aventi diritto ad un premio nominale di centesimi 30:

a) stazza lorda complessiva dei velieri che hanno concorso al premio, tonnellate 41,955;

b) somma da ripartire: L. 151,038.00;

c) ammontare dei prodotti delle tonnellate di stazza lorda di ciascun veliero per le miglia effettivamente percorse: 622,364,592;

e quindi un premio per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso di:

$$\frac{L.\ 151{,}038.00 \times 1000 \times 1}{622{,}364{,}592} = L.\ 0.2426;$$

Ciò premesso, mentre ho l'onore di presentare i tre quadri, distinti secondo le tre categorie di navi su accennate, e contenenti la indicazione del nome di ciascuna nave, dei viaggi eseguiti, delle miglia percorse e delle operazioni di liquidazione compiute per la 1ª e la 3ª categoria, mi pregio di sottoporre alla firma dell'E. V. l'unito schema di decreto, diretto a stabilire le suddette misure di premio in L. 0.4076 e L. 0.2426 ed a portare le medesime a conoscenza degl'interessati.

Il direttore generale
BRUNO.

IL MINISTRO

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile;

Vista la liquidazione eseguita dei premi di navigazione guadagnati dalle navi mercantili durante l'esercizio finanziario 1909-910;

Decreta:

Il premio di navigazione spettante alle navi su indicate per i viaggi compiuti durante l'esercizio finanziario 1909-910 è stabilito, per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso, nella misura seguente:

L. 0.4076 per i piroscafi;

L. 0.2426 per i velieri che al 31 dicembre 1900 godevano di un premio di navigazione superiore a quello stabilito dalla legge 16 maggio 1901, n. 176;

L. 0.0000 per i velieri che al 31 dicembre 1900 godevano di un premio di navigazione inferiore a quello stabilito dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, essendovi un solo veliero in tale condizione e non avendo questo concorso al premio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 maggio 1911.

LEONARDI-CATTOLICA

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto del 21 maggio 1911:

Cascella dott. Alberto, ricevitore del registro di 5ª classe, è stato, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 20 marzo 1911.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 14 maggio 1911,
registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1911:

Michelangeli prof. Luigi Alessandro, ordinario di letteratura greca nella R. Università di Messina, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per provata infermità, a decorrere dal 16 maggio 1911 e non oltre il 15 maggio 1913, con l'annuo assegno di L. 4250, pari alla metà dello stipendio di cui è attualmente fornito.

Cortese prof. Giacomo, ordinario di letteratura latina nella R. Università di Padova, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per provata infermità, a decorrere dal 16 maggio 1911 e non oltre il 15 maggio 1913, con l'assegno di L. 3875, pari alla metà dello stipendio di cui è attualmente fornito.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1910:

La Rosa Salvatore, alunno gratuito in soprannumero della pretura di Mirabella Imbaccari, è sospeso dalle sue funzioni dal 1° dicembre 1910, perchè sottoposto a procedimento penale.

Laurenzano Sabino, alunno gratuito della 3ª pretura di Napoli, in aspettativa per infermità sino al 30 novembre 1910, è, a sua domanda, richiamato in servizio, a decorrere dal 1° dicembre 1910 ed è tramutato alla pretura di Giuliano in Campania.

Di Giovine Corradino, alunno gratuito del tribunale di Lucera, applicato per 6 mesi alla 5ª pretura di Torino, è confermato per altri sei mesi nell'applicazione medesima.

Lamedica Nicandro, alunno gratuito del tribunale di Isernia, applicato per sei mesi alla 6ª pretura di Torino, è confermato in tale applicazione per altri 6 mesi.

Valenti Luigi, alunno gratuito del tribunale di Napoli, è, applicato per sei mesi alla pretura di S. Damiano Macra.

Marinaro Felice, alunno gratuito della Corte d'appello di Trani, è, applicato per sei mesi alla pretura di Castelnovo nei Monti.

Notari.

Con decreto ministeriale del 26 novembre 1910:

E' concessa:

al notaio Frassati Raffaele una proroga fino tutto il 3 gennaio 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino.

Con decreti ministeriali del 28 novembre 1910:

E' concessa:

al notaio Terzi Antonio, una proroga fino a tutto il 21 dicembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Montalcino, distretto notalile di Siena;

al notaio Zincali Antonino una proroga fino a tutto il 19 marzo 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Francofonte, distretto notarile di Siracusa;

al notaio Trasatti Giovanni una proroga fino a tutto il 20 maggio 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Celleno, distretto notarile di Viterbo;

al notaio Calzia Francesco una proroga fino a tutto il 1° giugno 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pragelato, distretto notarile di Pinerolo.

Con decreti ministeriali del 29 novembre 1910:

E' concessa:

al notaro Schiavo Francesco una proroga fino a tutto il 27 gennaio 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Santa Anastasia, distretto notarile di Napoli;

al notaro d'Aloisio Eliseo una proroga fino a tutto il 1° marzo 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Ortona a Mare, distretto notarile di Lanciano;

al notaro Evangelisti Augusto una proroga fino a tutto il 20 giugno 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Alatri, distretto notarile di Frosinone.

Archivi notarili.

Con decreto ministeriale del 15 settembre 1910:

La pianta organica dell'archivio notarile distrettuale di Benevento approvata con decreto ministeriale in data 3 aprile 1902, è modificata in conformità della seguente tabella

Num. degli Impiegati	GRADO	Stipendio	Importo totale	*Osservazioni*
1	Conservatore e Tesoriere	2000	2000	Con cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 200.
2	Archivisti	1200	2400	
1	Sotto-archivista.	1000	1000	
1	Copista	800	800	
	TOTALE L.		6200	

Con decreto ministeriale del 19 settembre 1910:

La pianta organica dell'archivio notarile distrettuale di Sala Consilina, approvata con decreto ministeriale in data 30 settembre 1904, è modificata in conformità della seguente tabella.

Num. degli Impiegati	GRADO	Stipendio	*Osservazioni*
1	Conservatore e Tesoriere.	1200	Con cauzione rappresentante la rendita annua di L. 100.
1	Copista	700	
	TOTALE L.	1900	

Con decreto ministeriale del 21 settembre 1910.

La pianta organica dell'archivio notarile provinciale di Cremona, approvata con decreto ministeriale in data 25 giugno 1900, è modificata in conformità della seguente tabella:

Num. degli Impiegati	GRADO	Stipendio	*Osservazioni*
1	Conservatore e Tesoriere.	2400	Con cauzione rappresentante la rendita annua di L. 200.
1	Archivista	1800	
1	Sotto-Archivista	1200	
1	Copista	1000	
	TOTALE L.	6400	

Con decreto ministeriale del 21 settembre 1910:

La pianta organica dell'archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, approvata con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1891, è modificata in conformità della seguente tabella:

Num. degli Impiegati	GRADO	Stipendio	Importo totale	*Osservazioni*
1	Conservatore e Tesoriere	2000	2000	Con cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 200.
1	Archivista	1200	1200	
1	Sotto-archivista.	1000	1000	
5	Copisti	800	4000	
	TOTALE L.		8200	

Disposizioni nel personale subalterno.

A Giovagnoli Giovanni, archivista nell'archivio notarile distrettuale di Pesaro, con l'annuo stipendio di L. 1050, è assegnato l'annuo stipendio di L. 1200, con decorrenza dal 1° novembre 1910.

Puglia Paolo e Gangemi Vincenzo, sono nominati copisti dell'archivio notarile distrettuale di Messina, con l'annuo stipendio di L. 1000.

A Di Mauro Francesco, copista dell'archivio notarire distrettuale di Vallo della Lucania, con l'annuo stipendio di L. 500, è assegnato l'annuo stipendio di L. 600, con decorrenza dal 1° dicembre 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 17 giugno 1911, in L. 100.32.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

16 giugno 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	105,06 03	103,18 53	103 31 53
3 1/2 % *netto*	104 78 23	103,03 23	103,16 74
3 % *lordo*	71,32 50	70,12 50	70,81 99

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il regolamento per il personale della Direzione generale del Fondo per il culto, approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 465;

Visto il regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 474;

Visto il ruolo organico del personale della Direzione generale suddetta;

Dispone:

Art. 1.

È aperto un concorso a cinque posti di segretario di 4ª classe

nella Direzione generale del Fondo per il culto con l'annuo stipendio di L. 2000.

L'esame scritto avrà luogo nei giorni 5, 6, 7 e 9 del mese di ottobre 1911. Per l'esame orale, il giorno sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 2.

Per essere ammesso a tale concorso è necessario provare, con la esibizione di analoghi documenti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere non meno di 18, nè più di 30 anni di età, salvo il disposto del seguente art. 3;

c) non essere stato condannato e non essere sotto giudizio per delitto;

d) non essere in istato di fallimento, nè riabilitati e non essere nello stato d'interdizione o di inabilitazione;

e) avere sana e robusta costituzione fisica;

f) avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) avere conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

Gl'impiegati avventizi della Direzione generale del Fondo per il culto, aventi i requisiti indicati nelle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, potranno essere ammessi al concorso anche se abbiano superato il limite di età di cui alla letttera *b*.

Art. 4.

Le domande corredate dai necessari documenti nella prescritta carta da bollo, da L. 1.20, dovranno essere presentate non più tardi del 15 luglio 1911 alla Direzione generale del Fondo per il culto o direttamente o per mezzo delle procure del Re e delle Intendenze di finanza del Regno, e, di quelle che pervenissero dopo scaduto il termine fissato, non sarà tenuto conto. Prima del giorno prefisso per gli esami, gli aspiranti ammessi, riceveranno analogo avviso nel domicilio eletto nella domanda.

Art. 5.

L'esame sarà scritto ed orale e verserà sul diritto e sulla procedura civile, sul diritto amministrativo e costituzionale e sul diritto ecclesiastico.

Le materie suindicate dovranno essere svolte secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 6.

Non sarà permesso ai candidati di consultare libri o scritti fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè conferire fra loro o con persone estranee.

Coloro che contravverranno a queste disposizioni saranno esclusi dal concorso e l'esame dai medesimi fatto sarà nullo.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati approvati in quella scritta.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato riporti almeno sei decimi dei punti dei quali dispone la Commissione, tanto nella prova scritta quanto in quella orale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati idonei, saranno, in ordine ai voti riportati nell'esame nominati ai 5 posti, pei quali è aperto il concorso. Quelli che eccedono il numero di tali posti non acquistano alcun diritto alle vacanze future.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, il 12 giugno 1911.

Il ministro
FINOCCHIARO-APRILE.

PROGRAMMA D'ESAME.

Parte I.

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale — Idea e fine dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri — Del potere esecutivo in ispecie — Ordinamento amministrativo dello Stato — Diritti e doveri dei funzionari pubblici — Loro responsabilità.

Statuto fondamentale del Regno.

Parte II.

Nozioni di diritto e procedura civile.

Della pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale — Materie e partizione del Codice civile — Delle persone fisiche e delle cause che modificano o limitano l'esercizio dei loro diritti — Delle persone giuridiche — Dei beni — Diverse distinzioni che se ne fanno — Della proprietà — Modificazioni e limitazioni di essa — Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose — Disposizioni principali che regolano le successioni e le donazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Fonti — Distinzioni — Effetti — Prove — Modi di estinzione — Regole speciali relative ai contratti: di matrimonio, di vendita, di permuta, di enfiteusi, di locazione, di società, di mandato, di costituzione di rendita, di vitalizio, di comodato, di mutuo e di anticresi — Dei privilegi e delle ipoteche — Della prescrizione — Regole generali della competenza nei giudizi — Dei mezzi per impugnare le sentenze — Della esecuzione forzata in genere — Della esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili.

Parte III.

Diritto ecclesiastico.

Carattere di diritto ecclesiastico — Efficacia civile delle leggi canoniche — Concordati — Relazioni attuali dello Stato con la Chiesa — Costituzione della Chiesa — Il pontefice — Curia pontificia — Diocesi — Vescovi — Capitoli delle cattedrali — Parrocchie — Seminari — Confraternite — Fabbricerie — Benefici — Cappelle — Cappellanie — Legati pii — Patronato — Conventi, monasteri ritiri e conservatori — Enti ecclesiastici soppressi — Enti ecclesiastici conservati — Fondo per il culto e Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma — Economato dei benefici vacanti.

Parte IV.

Traduzione dalle lingue latina e francese.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il regolamento per il personale della Direzione generale del fondo per il culto, approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 465;

Visto il regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 474;

Visto il ruolo organico del personale della Direzione generale suddetta;

Dispone:

Art. 1.

È aperto un concorso a tre posti di ragioniere di 4ª classe nella Direzione generale del fondo per il culto, con l'annuo stipendio di L. 2000.

L'esame scritto avrà luogo nei giorni 23, 24 e 25 del mese di ottobre 1911. Per l'esame orale il giorno sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 2.

Per essere ammesso a tale concorso è necessario provare colla esibizione di analoghi documenti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere non meno di 18 nè più di 30 anni di età, salvo il disposto del seguente art. 3;

c) non essere stato condannato e non essere sotto giudizio per delitto;

d) non essere in istato di fallimento e non riabilitato e non essere nello stato d'interdizione e di inabilitazione;

e) avere sana e robusta costituzione fisica;

f) avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) avere conseguito il diploma di ragioniere in un Istituto tecnico del Regno.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

Gli impiegati avventizi della Direzione generale del fondo per il culto, aventi i requisiti indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), potranno essere ammessi al concorso anche se abbiano superato il limite di età di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

Le domande, corredate dei necessari documenti nella prescritta carta da bollo da L. 1.20, dovranno essere presentate non più tardi del 15 luglio 1911 alla Direzione generale del fondo per il culto o direttamente o per mezzo delle Procure del Re e delle Intendenze di finanza del Regno e di quelle che pervenissero dopo scaduto il termine fissato non sarà tenuto conto. Prima del giorno prefisso per gli esami gli aspiranti ammessi riceveranno analogo avviso nel domicilio eletto nella domanda.

Art. 5.

L'esame sarà scritto ed orale e verserà sugli elementi di diritto costituzionale, amministrativo e civile, sulla matematica e sulla computisteria.

Le materie suindicate dovranno essere svolte secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 6.

Non sarà permesso ai candidati di consultare i libri o scritti fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti nè conferire fra loro o con persone estranee.

Coloro che contravverranno a queste disposizioni saranno esclusi dal concorso e l'esame dai medesimi fatto sarà nullo.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati approvati in quella scritta.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato riporti almeno sei decimi dei punti dei quali dispone la Commissione tanto nella prova scritta quanto in quella orale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati idonei saranno, in ordine ai voti riportati nell'esame, nominati ai tre posti, pei quali è aperto il concorso. Quelli che eccedono il numero di tali posti non acquistano alcun diritto alle vacanze future.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, 12 giugno 1911.

Il ministro
FINOCCHIARO-APRILE.

PROGRAMMA per gli esami di concorso a tre posti di ragioniere di 4ª classe nella Direzione generale del fondo per il culto.

Parte 1ª.

Elementi di diritto costituzionale amministrativo e civile.

1. Statuto fondamentale.
2. Ordinamento e attribuzioni delle varie Amministrazioni dello Stato nella capitale e nelle provincie.
3. Attribuzioni e scopo, in particolare, delle Amministrazioni del fondo culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.
4. Contratti e obbligazioni secondo il Codice civile.

Parte 2ª.

Matematica.

1. Aritmetica.
2. Algebra fino alle equazioni di 2° grado ed ai logaritmi.

Parte 3ª.

Computisteria.

1. Teoria dei conti — Conti giuridici — Conti specifici — Conti statistici.
2. Tenuta delle scritture — Metodi diversi — Esercizi pratici.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale delle acque, foreste e dei servizi zootecnici

Servizio di meteorologia e geodinamica

CONCORSO al posto di assistente nell'Osservatorio meteorologico di Caggiano (provincia di Salerno).

È aperto il concorso per titoli al posto di assistente nell'Osservatorio meteorologico di Caggiano (provincia di Salerno), con lo stipendio annuo di L. 1500 e con l'alloggio gratuito, dovendo l'assistente risiedere continuamente a Caggiano ed attendere esclusivamente al servizio dell'Osservatorio. Compete inoltre all'assistente un'indennità di residenza di L. 500 annue.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda, in carta da bollo da una lira, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 20 luglio p. v., corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non abbia superato l'età di 30 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° diploma di laurea in scienze fisiche o matematiche;

4° relazione sugli studi fatti e sulla carriera percorsa, con presentazione di pubblicazioni scientifiche; al quale riguardo si avverte che si darà la maggiore importanza ai lavori pubblicati di meteorologia, geodinamica e fisica terrestre, ed ai servizi prestati per la meteorologia e geodinamica in Osservatori ed Istituti scientifici governativi;

5° certificato di aver adempiuto a quanto prescrivono le leggi sulla leva militare;

6° certificato di buona condotta, di data non anteriore al 15 marzo 1911, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;

7° certificato di immunità penale, di data non anteriore al 15 marzo 1911; rilasciato dal tribunale del circondario di origine;

8° certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il candidato abbia l'attitudine fisica al detto impiego.

I concorrenti indicheranno sulla domanda il loro indirizzo, per tutte le comunicazioni occorrenti.

Roma, addì 12 giugno 1911.

Il ministro
NITTI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 16 giugno 1911

Presidenza del presidente MANFREDI

La seduta comincia alle 15.10.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

Si accorda un congedo di un mese al senatore Fiocca per motivi di famiglia.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Riferisce sulla nomina a senatore del conte Enrico San Martino di Valperga Maglione e, a nome della Commissione unanime, ne propone la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e sul progetto di legge ieri approvato per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (n. 553-A).

PRESIDENTE. Domanda al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetta il testo dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Lo accetta.

BORGATTA, segretario. Ne dà lettura.

Non ha luogo la discussione generale.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1 e 2.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. All'articolo 3 propone che, per maggior precisione, in corrispondenza delle leggi e dei regolamenti vigenti, invece di « conservano i diritti inerenti alla classe cui ora appartongono » si dica « non potranno avere alcun pregiudizio di carriera da tale iscrizione ».

ANNARATONE, relatore. Consente a nome dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 3 emendato.

(Approvato).

Senza discussione sono approvati gli art. 4 e 5.

ANNARATONE, relatore. Riferendosi alla relazione, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Durante il periodo di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sopra proposta del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, approvata dal Consiglio dei ministri, il Governo può disporre d'ufficio il collocamento a riposo dei funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza i quali abbiano compiuto almeno trent'anni di servizio.

« La spesa per le relative pensioni non deve essere superiore alle L. 200,000 ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Può accettare l'articolo aggiuntivo, qualora la spesa sia ridotta a L. 100,000.

Il collocamento a riposo in via straordinaria di funzionari che non siano più utili al servizio, è sentito maggiormente nella carriera delle Prefetture, mentre per il personale di pubblica sicurezza non solo il collocamento a riposo è dato a 35 anni, ma l'epurazione si fa gradatamente, con la dispensa dal servizio degli agenti non più in grado di prestare utile servizio.

ANNARATONE, relatore. Accetta che nell'articolo aggiuntivo venga ridotta la somma alla metà, come propone il presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo aggiuntivo, così emendato.

(È approvato).

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno » (N. 554-A).

PRESIDENTE. Chiede al presidente del Consiglio se accetti che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetta, riservandosi di proporre un'aggiunta ad un articolo.

BORGATTA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LUCCA. Non si illude di poter ottenere modificazioni al disegno di legge, ma sa che l'on. Giolitti non trascura, per i successivi provvedimenti legislativi, le giuste osservazioni che si facciano in merito a un disegno di legge da lui presentato.

Accenna alle modificazioni introdotte nel 1908 negli organici del personale dipendente dal Ministero dell'interno, e ricorda che allora le proposte fatte furono modificate in guisa da render contenti tutti gli interessati.

Comprende esser difficile raggiungere un tale scopo nella costituzione di un organico, ma è già un ottimo risultato quello di diminuire il numero dei malcontenti.

Osserva che con la modificazione dell'organico, fatta nel 1908, si ottenne di rendere più agevoli le promozioni dalle classi inferiori alle superiori.

Allora il ruolo dei segretari fu ridotto a quattro classi, ora si torna a cinque.

Riconosce che ai segretari di prefettura si dà una soddisfazione morale, qualificandoli consiglieri aggiunti, e spera che oltre alla qualifica vi sia un elevamento nelle funzioni loro affidate, consono alle difficili prove che quegli egregi giovani dovettero superare per essere ammessi all'impiego.

E di ciò gli dà affidamento un'ottima circolare diramata dal presidente del Consiglio ai prefetti del Regno.

Ciò premesso, domanda quali previsioni faccia il ministro dell'interno per togliere lo stridente stato di cose proveniente dal fatto che la prima categoria dei nuovi consiglieri aggiunti sia ridotta a 100, mentre le categorie inferiori sono ciascuna di 160.

Dimostra con l'esame degli organici, che, in conseguenza di questo disegno di legge, pochissimi sono i funzionari che otterranno un effettivo miglioramento.

È vero che il ministro ha facoltà di collocare a riposo quei funzionari, non più idonei, che abbiano almeno 30 anni di servizio, ma il fondo stanziato per aumento di pensioni è di sole lire duecentomila; e tale fondo è insufficiente poichè 145 sono gli impiegati che virtualmente si trovano nella condizione di essere collocati a riposo.

Quindi non crede gli si possa rispondere che il movimento ascensionale delle classi inferiori sarà agevolato dal collocamento a riposo dei funzionari superiori, tanto più che questi sono appunto coloro cui spetta una più alta pensione.

Nemmeno potrebbe obiettarsi che una tale agevolazione possa venire dall'assegnazione dei posti vacanti, poichè, secondo il ruolo organico del personale, pubblicato nel gennaio 1911, tali posti sono soltanto 14.

Crede sia un errore fondamentale proporsi di provvedere al miglioramento degli organici, limitando gli aumenti alle classi più elevate; ciò facendo, si rende omaggio al passato, si provvede in parte al presente, ma non all'avvenire.

Rileva che sono continue le doglianze per i risultati negativi dei concorsi in tutte le Amministrazioni dello Stato; e domanda come si possa supporre che giovani valorosi, in questo promettente risveglio di tutte le energie private, si presentino ai concorsi con la prospettiva di uno stipendio di L. 2000 annue, che resterà tale per parecchi anni.

Afferma che vi è un mezzo per migliorare le condizioni attuali.

Riferisce un passo della relazione dell'Ufficio centrale, ove si accenna alla necessità di una più efficace vigilanza sugli enti locali.

Ispirandosi alla relazione stessa, presenta un ordine del giorno, al quale è certo vorranno aderire, per i primi, i membri dell'Ufficio centrale.

Anzi, non ha bisogno di pregare quattro colleghi di appoggiare il suo ordine del giorno, a termini del regolamentoi poichè più di quattro sono i componenti l'Ufficio centrale.

Afferma che il suo ordine del giorno trova la sua base nella relazione della Commissione per lo studio sulla riduzione delle spese dei bilanci comunali e provinciali, della quale fecero parte persone autorevolissime.

E domanda quali siano i bilanci, i conti degli enti locali, esaminati in modo da assicurare una vigilanza efficace.

Quella Commissione dichiarò utile istituzione per la sorveglianza sugli enti locali gli ispettori provinciali.

Rileva che uno dei servizi, che in tutti i Comuni del Regno è mantenuto con maggiore esattezza, è quello dello stato civile, e ciò per la periodica vigilanza dei pretori.

Ritiene che da ciò debba trarsi un esempio per il da farsi; e conclude pregando il presidente del Consiglio di accogliere, nell'interesse del buon andamento delle Amministrazioni comunali, il suo ordine del giorno (Approvazioni — Congratulazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Molti senatori, udendo il discorso del senatore Lucca, il quale ha taciuto per la maggior parte dei miglioramenti proposti, diffondendosi a dire di quelli da apportarsi ulteriormente, potrebbero credere che il disegno di legge non migliori, se non in minima parte, le condizioni del personale delle prefetture.

Richiama pertanto l'attenzione del Senato sulle circostanze di fatto, per le quali il disegno di legge, che importa un aumento di spesa di circa 600,000 lire sul bilancio dello Stato, avrà benefici effetti.

Enumera i miglioramenti portati agli stipendi dei consiglieri delegati, dei consiglieri con funzioni di sotto prefetto, dei segretari di prefettura, di cui si crea una nuova classe, ed infine i miglioramenti alla carriera per l'avvenire.

Dichiara che non ha chiesto la facoltà dei collocamenti a riposo per fare nuovi posti, ma solo per allontanare dal servizio attivo quei funzionari che saranno riconosciuti inetti.

Crede che si possa discutere l'opinione del senatore Lucca, che i concorsi per le carriere nelle Amministrazioni dello Stato non diano buoni risultati, perchè il Governo offre uno stipendio iniziale di sole 2000 lire.

Il senatore Lucca vorrebbe sopprimere la categoria degli stipendi di L. 2000 per la carriera dell'Amministrazione provinciale dell'interno; ma, ciò facendo, il Governo non potrebbe rifiutarsi dal sopprimere la stessa categoria di stipendi negli altri Ministeri ed uffici dipendenti.

Ma tale soppressione produrrebbe una grave spesa, senza un corrispondente utile.

A suo avviso, le carriere governative debbono essere regolate in modo che rispondano a quelle libere.

Del resto, i posti a 2000 lire, contemplati nel disegno di legge, sono una minima parte di fronte a quelli delle categorie superiori; si tratta di 50 contro 1200.

Dichiara che il disegno di legge, da lui presentato, è tale che lo stesso personale delle prefetture non si attendeva mai un miglioramento simile a quello proposto (Bene).

Prega il Senato di non voler incoraggiare altre domande di ulteriori miglioramenti.

È male che molti impiegati, anzichè pensare al loro lavoro ed a meritarsi la stima e la considerazione del Governo e del paese pensino invece a domandare continui aumenti di stipendio, ed un voto del Senato in questo senso sarebbe esiziale.

Invita quindi l'assemblea a non approvare l'ordine del giorno del senatore Lucca (Approvazioni).

Il senatore Lucca ha affermato che egli crede di avere pel suo ordine del giorno i voti dei membri dell'Ufficio centrale. Ora questo ha detto nella sua relazione che le parole, lette del senatore Lucca, si riferiscono ad un avviso espresso negli Uffici da taluno; e questo taluno può essere il senatore Lucca (Si ride — Approvazioni).

LUCCA. Dice che è facile sorridere quando la voce viene dal banco dei ministri; ma il sorriso non è risposta efficace ad un argomento, che per combattere si è voluto spostare.

L'on. Giolitti ha rimproverato l'oratore di non aver tenuto conto di tutto quel che vi è di buono nel disegno di legge. Ora, questo è esatto, e se anche fosse vero che egli non avesse dato lode al bene contenuto nel disegno di legge, egli pensa che l'on. Giolitti non debba disprezzare l'espressione libera del sentimento di uno che, se anche trova che un disegno di legge meriti qualche lode, non si crede per questo obbligato a tacere osservazioni che si debbono fare (Bene).

Ed egli non saprebbe quale còmpito avesse un'assemblea politica, quando i membri di essa non dovessero fare osservazioni, altrettanto rispettose nella forma, quanto convinte nel proposito.

Sa quanto sia difficile discutere coll'on. Giolitti, non solo quando siede al banco dei ministri, ma anche quando si trova nelle file dell'opposizione; nè poteva supporre che una sua proposta dovesse vincere in confronto di un desiderio espresso dall'on. Giolitti. Ciò non pertanto mantiene il suo convincimento e respinge il rimprovero che egli voglia mendicare l'approvazione degli impiegati. Tutta la sua vita parlamentare dimostra che egli non ha mai secondato bramosie incomposte e crede che il mònito a lui rivolto potrà servire ad altri (Bene).

Dichiara che quel taluno al quale si allude nella relazione dell'Ufficio centrale non è lui, e se anche fosse lui, non per questo verrebbe meno l'autorità che ha il voto espresso dall'Ufficio centrale.

Concludendo dice che, siccome crede la sua proposta feconda di utili risultati pel buon andamento dell'Amministrazione dello Stato, essa avrà fortuna un'altra volta; intanto desidera risparmiare all'Ufficio centrale di votare contro sè stesso e perciò convertirà l'ordine del giorno, che ritira, in una mozione che presenterà per proprio conto (Bene).

ANNARATONE, relatore. L'Ufficio centrale tiene a dichiarare che nella sua relazione ha raccolto obbiettivamente tutte le opinioni manifestate, specialmente quella della quale ha parlato il senatore Lucca, mentre poi ha espresso il proprio convincimento sul merito del progetto di legge.

Inoltre la semplificazione dei servizi, ora iniziati dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno, permette di ottenere una maggiore disponibilità di personale, la quale consente un più efficace svolgimento delle varie funzioni.

L'Ufficio centrale ritiene che la questione delle funzioni ispettive sia molto importante, ma può essere risolta senza aumentare i consiglieri.

Crede quindi che il senatore Lucca non abbia esattamente interpretato il pensiero dell'Ufficio centrale.

Dopo le dichiarazioni del ministro, non ha altro da dire in merito al progetto di legge.

Fa solo rilevare i grandi vantaggi che ne ricaveranno i molti funzionari, i quali potranno decorosamente chiudere la loro carriera, e conferma ciò che ha detto il presidente del Consiglio, circa la soddisfazione del personale delle prefetture per i provvedimenti proposti.

Conchiude pregando il Senato di dar voto favorevole al progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

FACTA, ministro delle finanze. Presenta il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi commerciali stipulati fino al 31 dicembre 1911 ».

TARDITI. Presenta la relazione al disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari ».

MALASPINA. Presenta la relazione al disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia ed il Cile il 12 luglio 1898 »

Ripresa della discussione.

Si procede alla discussione degli articoli.

GIORDANI-APOSTOLI. All'art. 1 vorrebbe che fosse conservato il grado di segretario nelle prefetture.

Crede che non si raggiunga il fine di rialzare il morale dei consiglieri, mettendo loro a fianco consiglieri aggiunti a L. 2000.

Rileva che nelle Prefetture sono in maggior numero le attribuzioni di segreteria, che quelle proprie dei consiglieri.

Egli crede opportuno che l'alto personale venga diviso in consiglieri, consiglieri aggiunti e segretari.

Ritiene poi che basterebbe un consigliere aggiunto per ogni Prefettura.

MARIOTTI GIOVANNI. Ricorda la necessità di provvedere alla carriera del personale di ragioneria nelle prefetture, specialmente per attrarre e far rimanere i migliori.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Nota innanzi tutto che, per impedire che agli impiegati della prima categoria siano dati lavori materiali, si è aumentata le carriera d'ordine.

I capi dell'Amministrazione prefettizia sono stati consenzienti al cambiamento del titolo, e a volere conferire un grado, che assicuri gl'impiegati della carriera superiore che avranno lavori conformi all'indole dei loro studi.

Riconosce l'importanza delle funzioni di ragioneria nelle prefetture, ma quelle funzioni richieggono cognizioni molto inferiori a quelle che debbono servire agl'impiegati della carriera superiore.

Ricorda che egli stesso propose uno speciale progetto di legge per migliorare la carriera dei ragionieri.

Il progetto di legge in discussione viene dopo quello da cui quasi tutti i ragionieri ebbero un vantaggio immediato.

GIORDANO-APOSTOLI. Insiste nella sua opinione, aggiungendo che i giovani i quali entrano nell'Amministrazione, non dovrebbero aver bisogno dell'affidamento di non essere adibiti a funzionari inferiori ai loro studi.

ANNARATONE, relatore. Ricorda che un tempo i laureati, che entravano nella carriera delle prefetture, dopo un periodo di volontariato, passavano consiglieri aggiunti e poi consiglieri.

Dimostra che con la disposizione del progetto di legge si rialza il morale dei funzionari delle prefetture.

MARIOTTI GIOVANNI. Replica per dire che, mentre si rialza il morale di un personale, non bisogna deprimere quello di un altro molto laborioso.

Rileva l'opportunità di mettere il personale di ragioneria, quanto ai miglioramenti, in pari condizioni di quello di prima categoria.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Se si pareggiasse la carriera di ragioneria a quella di prima categoria, si farebbe cosa ingiusta; bisogna che la retribuzione sia proporzionata agli studi e al lavoro del funzionario.

ANNARATONE, relatore. Per togliere il dubbio che ai consiglieri aggiunti non siano applicabili le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati, in quanto riguarda il passaggio di amministrazione, propone, a nome dell'Ufficio centrale, la seguente aggiunta all'art. 1:

« Per questi come per gli altri funzionari dell'Amministrazione provinciale, restano ferme le disposizioni relative al passaggio di amministrazione, sanzionate dall'art. 2 della legge 23 novembre 1908 ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'intero. Accetta.

L'art. 1 è approvato con la proposta aggiunta.

Si approvano gli articoli 2, 3 e 4 con le annesse tabelle *A* e *B*.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. All'art. 5 dà ragione della seguente aggiunta:

« Costoro però saranno classificati per l'anzianità dopo i funzionari già dichiarati idonei in seguito ad esame ».

BETTONI, dell'Ufficio centrale. Accetta.

L'art. 5 è approvato coll'aggiunta proposta dal presidente del Consiglio, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione di disegni di legge.

BORGATTA, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione e rimandati allo scrutinio segreto:

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-1911 (n. 585).

Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'Amministrazione centrale della marina (n. 565).

Provvedimenti per la rinnovazione delle matricole fondiarie e per migliorare il funzionamento del servizio catastale (n. 590).

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Presenta il disegno di legge:

Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari.

Discussione del disegno di legge: « Per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula ed il Cippo di Sanza » (N. 574).

PRESIDENTE. Dà lettura del disegno di legge e dichiara aperta la discussione.

FINALI, relatore. Avverte che nell'ordine del giorno è incorso un errore, perchè non si deve nel titolo del disegno di legge far menzione della villa Spinola di Quarto.

Avverte pure che nella relazione vi è un errore di data poichè la spedizione di Pisacane è del 1857 e non del 1858.

Rileva poi che l'Ufficio centrale non ha fatto alcuna proposta di estendere le disposizioni del disegno di legge, ma solo ha accennato nella relazione ad uno dei seguaci di Pisacane, che scampò prodigiosamente alla morte.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncia che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, per la nomina a senatore del signor Enrico San Martino di Valperga Maglione.

Ne dichiara convalidata la nomina, e lo ammette alla prestazione del giuramento.

Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazione alle leggi della Cassa depositi e prestiti ed altre disposizioni:

Votanti	94
Favorevoli	86
Contrari	8

(Il Senato approva).

La seduta termina alle ore 17.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 16 giugno 1911

Presidenza del vice presidente GRIPPO.

La seduta comincia alle 14.5.

BASLINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per il senatore Antonio Pacinotti.

BATTELLI annuncia che domani l'Università pisana celebra il cinquantesimo anniversario della grande scoperta della dinamo, dovuta ad Antonio Pacinotti.

Propone che la Camera mandi al grande scenziato onore del nostro paese, il suo saluto augurale. (Vive approvazioni — Applausi).

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa con patriottico entusiasmo, in nome del Governo, alla proposta dell'onorevole Battelli. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, si farà interprete presso l'illustre senatore Antonio Pacinotti dei sentimenti, espressi dall'Assemblea; sentimenti che varranno di incitamento alla studiosa gioventù nostra, ricordando ad essa che l'Italia nostra, ispirandosi alle gloriose sue tradizioni, non è e non sarà seconda ad altro paese sulla via della scienza e della civiltà. (Vivi applausi).

Interrogazioni.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'onorevole Nofri, circa l'uso dei compartimenti riservati nei treni diretti e direttissimi.

Dichiara che le norme in vigore per la concessione di tali compartimenti sono esattamente osservate.

NOFRI, afferma che si largheggia soverchiamente nella concessione dei compartimenti riservati, provocando le giuste proteste del pubblico pagante. Invoca una rigorosa recisione delle concessioni stesse, ed una riforma del regolamento vigente. (Approvazioni).

CIMATI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'onorevole Ottorino Nava, sulle cause della chiusura della Regia manifattura dei tabacchi di Modena.

Dichiara che, essendo stato punito un operaio di quella manifattura, i suoi compagni si posero in agitazione, e che perciò la manifattura è stata chiusa.

NAVA OTTORINO, rileva che la causa prima dell'agitazione sta nel fatto che il direttore, come sempre, si è mostrato riluttante ad ascoltare i reclami del personale.

FALCIONI sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Patrizi, che invoca il ripristinamento dell'ordinanza del 1907 per evitare la diffusione dell'afta epizootica nello spostamento delle mandrie per l'alpeggio, dichiara che quella ordinanza aveva carattere eccezionale e fu abolita nel 1910; nè è ora opportuno richiamarla in vigore perchè fortunatamente la diffusione dell'epizoozia non è presentemente così grave da dover ritenere insufficienti le disposizioni normali del regolamento del 1903.

PATRIZI, segnalando la minaccia di una grave recrudescenza della epizoozia, esorta il Ministero a richiamare provvisoriamente in vigore l'ordinanza del 1907, e a studiare intanto nuove norme regolamentari più efficicaci di quelle del 1903.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, all'onorevole Patrizi, il quale si duole che dal concorso per un posto di segretario di terza classe presso il commissariato dell'emigrazione siano stati esclusi i laureati dell'istituto superiore di studi coloniali in Roma, espone che il concorso fu bandito dal Ministero degli esteri, e che alle giuste osservazioni del Ministero di agricoltura, lo stesso Ministero degli esteri non credette di dover consentire, pure assicurando che se ne terrà conto per prossimi esercizi.

PATRIZI, afferma che procedendo in tal modo il Ministero ha conculcato i diritti di questi studenti dell'Istituto coloniale, e ciò senza alcun plausibile motivo. Esorta il ministro d'agricoltura e l'onorevole sottosegretario di Stato ad esercitare la più attenta vigilanza.

Svolgimento di una proposta di legge.

BUONANNO, a nome anche degli onorevoli Berenini, Berti e molti altri deputati, svolge una proposta di legge per riunire in un'unica lotteria o prestito a premio nazionale di cinquanta milioni le varie lotterie e tombole che sono state già concesse o proposte fino ad ora. (Approvazioni).

CIMATI, sottosegretario di Stato per le finanze, annunzia che il Ministero si riserva di presentare un disegno di legge allo scopo di disciplinare organicamente la materia delle tombole e lotterie, riservandone la concessione al Governo. Ciò premesso, e colle consuete riserve, lodando il pensiero che ha mosso gli onorevoli proponenti, consente che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione),

Si approva senza discussione la proposta di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I° » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani.

Seguita la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

DENTICE, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà sollecitare i lavori delle bonifiche e quelli ferroviari, riconosciuti urgenti e non ancora appaltati, specialmente nel primo circondario della provincia di Salerno ».

Segnala i lavori di restauro e di ampliamento di varie stazioni. Insiste soprattutto nel sollecitare i lavori di bonifica, intesi a prevenire i pericoli e i danni delle frane e delle alluvioni per l'avvenire.

Raccomanda che si aumenti il personale degli uffici del Genio civile in provincia di Salerno.

A tutti questi improrogabili bisogni deve provvedere il Governo per escire da uno stato d'inerzia che provoca il giusto malcontento delle popolazioni (Bravo).

CALVI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il ministro dei lavori pubblici vorrà sollecitare gli studi per la costruzione della linea Tortona Mortara, resa viepiù necessaria di fronte al traforo del Lötschberg ».

Illustra l'importanza di questa linea, della quale già ebbe ad occuparsi il Parlamento, e che costituisce un vitale interesse per tutta un'industriosa regione.

Dimostra che la costruzione del tronco Mortara-Tortona abbrevierebbe di molto il percorso per accedere così al Gottardo come al Sempione, e servirebbe ad assorbire quell'eccesso di merci che affluisce al porto di Genova e che non può essere smaltito per la via di Alessandria che già supera di molto il massimo della sua potenzialità.

Prega perciò il ministro di ordinare che gli studi per questa linea siano prontamente compiuti, però conservandole in ogni sua parte il tracciato segnato nella relazione dall'onorevole Adamoli. (Approvazioni).

VIAZZI, afferma l'opportunità di una pubblicazione, la quale dia conto di tutte le opere pubbliche che sono in corso di esecuzione o da iniziare per le quali esistono impegni legislativi, degli stanziamenti che le riguardano e delle somme effettivamente spese confrontate coi preventivi per il loro compimento.

Aggiunge che questa pubblicazione dovrebbe essere suffragata dall'elenco di tutte le note di variazione, delle maggiori e minori assegnazioni per ogni singola opera, nonchè della specificazione dei residui per ogni singolo esercizio e del loro impiego successivo e di tutte quelle altre indicazioni di natura finanziaria e contabile che possano dare al paese una nozione adeguata dello stato generale delle cose.

Nota che una simile pubblicazione semplificherebbe e abbrevie-

rebbe molto la discussione del bilancio dei lavori pubblici, e soprattutto varrebbe ad illuminare l'opinione pubblica con la dimostrazione che l'azione dello Stato si svolge in tutto il regno con la maggiore imparzialità, e con la dovuta oculatezza.

Presenta in questo senso un ordine del giorno confidando che il ministro voglia accettarlo. (Bene!).

Presidenza del Presidente MARCORA.

POZZI DOMENICO, relatore, rileva anzitutto la scarsezza dei funzionari del Genio civile, e la necessità di provvedere prontamente, assicurando ai giovani ingegneri che oggi disertano i concorsi banditi dallo Stato, la parificazione assoluta di stipendio e di carriera con gli ingegneri ferroviari.

Dichiara di non poter consentire nell'avviso di coloro i quali, mirando al fine di alleggerire il bilancio dai residui, consigliano di stornare i fondi stanziati per determinate opere: mentre sarebbe disposto ad accogliere il concetto affermato nell'ordine del giorno dell'onorevole Viazzi.

Raccomanda intanto al ministro di valersi con larghezza dei suoi poteri discrezionali nella stipulazione dei contratti di appalto, rifiutando quelli che appariscono minacciosi, per le loro conseguenze, alle finanze dello Stato; e studiando anche il modo di estendere i contratti con le cooperative di lavoro, dovendosi riconoscere che queste hanno fatto, e fanno in genere, ottima prova.

Crede necessario innovare sostanzialmente tutta la materia dei lodi arbitramentali, disciplinando meglio la composizione e la competenza dei collegi, ed evitando i pericoli nascenti da una non pacifica interpretazione dell'art. 12 del Codice di procedura civile.

Si unisce interamente alle dichiarazioni del ministro a proposito delle bonifiche che sono sempre inefficaci quando sono parziali e non coordinate alle opere accessorie: raccomandando però di tener conto delle particolari esigenze di certe regioni, e in modo speciale della Calabria e della Sardegna.

Segnala la grande importanza del problema stradale, compiacendosi della promessa del ministro per una nuova classifica delle strade nazionali, provinciali e comunali; e raccomandando di intensificare quanto più sia possibile il servizio della costruzione e quello per una buona manutenzione.

Crede altresì meritevole delle cure e degli studi dell'amministrazione il problema delle strade vicinali.

Si associa alle raccomandazioni dei varî oratori intorno alle opere marittime, e per una effettiva manutenzione delle strade rurali.

Quanto alla costruzione di strade ferrate, dice che lo Stato non deve esaminare con criterii troppo industriali le domande di nuove concessioni; e riconosce l'opportunità di affrettare il compimento di linee che veramente rispondono ai criterii di interesse nazionale.

Si associa alle raccomandazioni fatte pel raddopiamento dei binari su quelle linee dove è richiesto da urgente necessità; quanto alla concessione di sussidii a linee automobilistiche nota che la Giunta ha dovuto rilevare come gli stanziamenti siano davvero insufficienti, perchè l'incremento di tali servizii è stato più rapido di quanto si prevedeva: il che obbliga spesso il Ministero a cercare spedienti dilatorii, mentre sarebbe assai meglio confessasse la mancanza di fondi in bilancio. (Vive approvazioni).

Si unisce agli oratori che hanno chiesto che sia affrettata la compilazione del regolamento della legge sulla navigazione interna e raccomanda altresì che si provveda energicamente nel senso richiesto da alcuni oratori per quanto concerne le frane appenniniche.

Venendo poi al bilancio ferroviario ricorda che dinanzi alla Giunta si trova ancora il disegno di legge per la istituzione di un Ministero delle ferrovie; si associa alle domande per un miglioramanto del servizio in Sardegna; si compiace degli elogi fatti da un oratore al personale ferroviario; e, a proposito della sorveglianza sull'andamento dei servizi, raccomanda vivamente al ministro di far funzionare la Commissione parlamentare di vigilanza che non è mai stata riunita. (Vive approvazioni - Moltissime congratulazioni).

ROMANIN-JACUR, per fatto personale giustifica il ritardo nella compilazione del regolamento per la legge sulla navigazione interna, rilevando la gravità e la complessità delle questioni che implica, ed assicurando che quel regolamento sarà presto un fatto compiuto. (Vive approvazioni).

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, promette che terrà grande conto delle raccomandazioni e delle cosiderazioni contenute negli ordini del giorno, e prega perciò, i proponenti di volerli ritirare, prendendo atto delle sue dichiarazioni.

(Tutti gli ordini del giorno sono ritirati).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione dei capitoli.

CANNAVINA, al capitolo 34 raccomanda la nazionalizzazione della strada n. 13 contemplata dalla legge del 1865 in provincia di Campobasso.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, terrà conto di questa raccomandazione.

CANEPA, al capitolo 60, sollecita la esecuzione di alcuni piccoli lavori nel porto dell'isola di Capraia, che sono assolutamente indispensabili.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, provvederà sollecitamente.

BUONVINO, al capitolo 76, chiede al ministro che nel tracciato della Locorotondo-Francavilla si adotti la variante per Cisternino.

TURATI, invita, anche a nome dell'onorevole Agnini, il Governo a presentare sollecitamente provvedimenti per la riforma delle disposizioni sull'equo trattamento dei ferrovieri dipendenti da imprese private.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, si occuperà della questione sollevata dall'on. Buonvino, avvertendo però che in questa materia il Ministero non può che attenersi ai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Circa l'equo trattamento del personale ferroviario dipendente da imprese private, riconosce che le disposizioni vigenti possono presentare alcune deficienze, e non si rifiuta di studiare la questione, pure avvertendo che anche presentemente tali disposizioni dànno utili risultati a beneficio di quei lavoratori.

ZACCAGNINO, sul capitolo 104 raccomanda al ministro di migliorare le condizioni degli uscieri del Genio civile, segnalando alcuni desiderî manifestati da questo personale.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, esaminerà la questione, ma non può assumere impegni.

CANNAVINA, sul capitolo 117, chiede notizie circa la strada che, in provincia di Campobasso, deve collegare il comune di Monacilioni, ora assolutamente isolato, ai centri limitrofi.

BERLINGIERI, afferma la necessità di sistemare il personale straordinario del Genio civile.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, si occuperà di questa questione, ma non può assumere impegni: e si occuperà anche della strada di cui ha parlato l'on. Cannavina.

(Sono approvati i capitoli sino al 120).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

FACTA, ministro delle finanze, presenta i seguenti disegni di legge:

Convalidazione di regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee, e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni;

Modificazione del dazio doganale sulla barite idrata.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, presenta il disegno di legge:

Maggiori spese per nuove linee automobilistiche e servizi pubblici di navigazione.

BATTELLI, presenta la relazione sul disegno di legge: Costituzione di un istituto militare superiore di radiotelegrafia (818).

SPIRITO FRANCESCO, presenta la relazione sulla proposta di legge:

Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicità d'Eboli (890).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge;

Modificazioni all'articolo 95 della legge sulla pubblica sicurezza;
Interpretazione del comma 4° dell' art. 10 della legge 15 luglio 1906: Provvedimenti per il Mezzogiorno, la Sicilia e la Sardegna;
Disposizioni circa le sovrimposte comunali e provinciali e spese facoltative.

Interrogazioni e interpellanze.

BASLINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d' interrogare i ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro, per conoscere come intendano provvedere alle sorti dei supplenti postelegrafici chiamati in missione a Reggio e a Messina dopo il disastro del 28 dicembre e tenuti finora in uno stato d'incertezza e di speranza.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell' interno, per sapere se voglia provvedere ai continui scioperi dei così detti *bottari* (cocchieri di piazza) che non si sa nemmeno cosa vogliano.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sul deragliamento avvenuto il giorno 4 corrente nel tratto Vizzini-Grammichele della linea ferroviaria Valsavoja-Caltagirone, il quarto della serie in brevissimo tempo, e che ha sparso un forte e giusto allarme tra le popolazioni che di quella linea si servono.

« Gesualdo Libertini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell' agricoltura, industria e commercio e delle finanze, intorno a disposizioni legislative per accordare sussidi e facilitazioni d'indole fiscale alle mutue agrarie.

« Abbiate, Raineri, Montemartini, Agnetti, Pietro Niccolini, Ottavi, Samoggia, Gaspare Ciacci, Giulio Casalini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se il Ministero creda finalmente disporre provvedimenti opportuni per pacificare tra tutte le regioni d' Italia la tariffa telefonica. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Chimienti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se il Ministero intenda provvedere, senz'altro indugio, a completare il personale addetto al Genio civile di Brescia, allo scopo di assicurare il sollecito compimento di urgentissime ed importanti opere pubbliche. (L' interrogante chiede la risposta scritta).

« Tovini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere, se e come intenda premunirsi contro il pericolo che la Società nazionale di ferrovie e tramvie, con l'esercizio delle nuove linee Iseo-Rovato o Bornato-Paderno, abbia a turbare o modificare in qualsiasi modo l'esercizio dell'attuale linea che da Brescia conduce direttamente senza interruzioni o trasbordi ad Iseo; - ritenendo l'interrogante che, conservandosi e consolidandosi l'esercizio della linea Brescia-Iseo non solo si salvino gli interessi dell'importante regione, ma si possa rendere in avvenire più rapido e più utile l'esercizio della ferrovia da Brescia per la Valcamonica sulla nuova linea di Bornato. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Tovini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse generale del servizio, disciplinare meglio le norme vigenti, circa l'impiego nei reggimenti di quegli ufficiali in congedo che vengono assunti in servizio senza assegni, in seguito a loro domanda, o fra i quali si contano pure ottimi elementi che prestano opera efficace; e se non ritenga utile, doveroso e maggiormente dignitoso che a tali ufficiali vengano corrisposti gli assegni spettanti al loro grado, colla cautela di norme o regolamento speciale onde evitare possibili abusi od inconvenienti! (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Padulli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere il perchè, dopo gli avvenuti sopraluoghi da parte di Commissioni governative che riconobbero il diritto dei paesi posti sulla sponda lombarda del Lago Maggiore fra Laveno e Sesto Calende, di essere serviti di navigazione, non si sia ancora provveduto a quell'importante servizio reclamato non soltanto da ragioni di interesse pubblico, ma da impellenti bisogni anche di pubblica sicurezza. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Lucchini »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere per quali ragioni non vengano eseguiti i lavori alla stazione di Sasso, già riconosciuti necessari dal Governo per il traffico locale e pei bisogni della linea porrettana, come risulta dalla risposta scritta ad altra interrogazione dello scorso gennaio. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Rava ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'agricoltura, industria e commercio e delle finanze, sui loro intendimenti intorno a provvidenze legislative per favorire l'istituzione e lo sviluppo delle mutue agrarie.

« Ottavi, Raineri, Pietro Niccolini, Gaspare Ciacci, Agnetti, Abbiate, Samoggia, Montemartini, Giulio Casalini, Da Como ».

PRESIDENTE, annunzia due proposte di legge, una dell'onorevole Barzilai, l'altra dell'onorevole Patrizi.

La seduta termina alle 19.5.

DIARIO ESTERO

I malumori della stampa estera intorno alla politica spagnuola al Marocco, specie nei rapporti colla Francia, hanno avuto un'eco alla Camera fancese sotto forma di una interpellanza del deputato Jaurès.

Di questa riferiamo in altra parte del giornale; qui notiamo soltanto che il ministro degli esteri Cruppi, rispondendo all'interpellanza, ha colto l'occasione per ripetere che i rapporti diplomatici, momentaneamente sospesi colla Spagna, saranno presto ripresi e che, comunque, qualsiasi attrito verrà diplomaticamente e nelle più amichevoli forme composto.

Lo stesso si pensa a Madrid ed un dispaccio da questa città dice:

Il Governo spagnuolo ha risposto alle ossservazioni del Governo francese sulla occupazione di Larrache ed El Ksar da parte delle truppe spagnole.

L'intonazione della risposta fu molto conciliante, avendo il Governo spagnuolo espresso la massima fiducia che i rapporti diplomatici con la Francia, momentaneamente sospesi, siano ripresi.

Ecco intanto i telegrammi che si riferiscono alla situazione marocchina:

Taurirt, 16. — Le truppe francesi sono ritornate dalla vallata dell'Uezzan. La riva destra del Muluya è pacificata; le tribù sono occupate a fare la raccolta.

Le truppe rientreranno mano a mano in Algeria e non saranno lasciati laggiù che gli effettivi del nord.

I battaglioni del 2° zuavi percorreranno la regione dei Beni Snassen prima di tornare in Algeria.

Parigi, 16. — I giornali hanno da Tangeri che il Sultano è molto irritato per lo sbarco degli spagnuoli a Larrache e farà quindi energica protesta. Sembra che a Suk el Saba sia stato proclamato decaduto Mulai Afid. Presso Mekkes fu saccheggiato il mercato. Vi sono vari morti. Fino al 10 giugno a Larrache regnava grande calma.

*** Il corrispondente del *Petit Parisien* da Madrid dice che da inchieste da lui fatte in alcuni circoli risulta che il Governo spagnuolo è un po' incerto per quanto riguarda la sua politica marocchina.

Di fronte al malcontento della Francia, alla evidente disapprovazione dell'Inghilterra ed al silenzio sistematico della Germania, esso si sente isolato, e se non ritira immediatamente le truppe da Larrache e da El Ksar le richiamerà non appena le circostanze o le necessità della politica interna glielo permetteranno.

Madrid, 16. — Il capitano generale di Melilla telegrafa che ad Alhucemas sono state scambiate fucilate tra indigeni, in seguito a voci secondo le quali le truppe spagnuole avrebbero occupato prossimamente la regione.

La differenza di opinioni fra i cabili condusse al combattimento in seguito al quale, secondo le notizie ufficiali, si ebbero quattro indigeni morti e parecchi feriti.

***

Ora che la situazione albanese volge alla sua soluzione per vie pacifiche, il Montenegro è ritornato in campo per il ripristino e la tutela della sua integrità territoriale; però telegrafano da Costantinopoli, 16:

L'incaricato del Montenegro ha fatto presso la Porta passi relativi alla occupazione da parte dei turchi delle colline di Yessero riconosciute fino dall'anno scorso come appartenenti al Montenegro, alla costruzione di due ridotti sul territorio montenegrino, e all'incendio di due foreste del Montenegro che i turchi hanno bruciato per ragioni strategiche.

L'incaricato di affari ha reclamato lo sgombero delle due colline e la distruzione dei due ridotti.

La partenza della Commissione militare turca incaricata della delimitazione della parte della frontiera turco-montenegrina che è oggetto di controversie, è stata aggiornata fino alla nomina dei delegati montenegrini.

Sono nuovamente ricomparse sui giornali esteri, e su qualche giornale locale amico degli insorti, notizie di atrocità commesse in precedenza dalle truppe turche contro i Malissori.

Il Governo turco, considerando che, specialmente in questo momento, tali notizie possono ostacolare o ritardare la pacificazione degli animi, ha pubblicato un comunicato ufficiale al quale si riferisce il seguente telegramma da Costantinopoli:

Un comunicato ufficiale della stampa smentisce la notizia di atrocità commesse dalle truppe turche contro i Malissori.

Il comunicato constata in base ai risultati dell'inchiesta della Delegazione dei cristiani che le chiese di Kastrati e di Bartosi sono state danneggiate dai ribelli stessi. Dal fuoco delle truppe non sono state distrutte che alcune case.

È una invenzione che le truppe abbiano ucciso donne e bambini, tanto più che i ribelli, già prima dell'inizio delle operazioni avevano messo al sicuro, in Montenegro, i bambini e avevano pure scortate colà tutte le loro cose che lasciarono in pegno per le armi ricevute.

D'altronde è vero che i ribelli cavarono gli occhi ad un soldato turco presso Kastrati.

Il ministro della guerra smentisce la notizia secondo cui presso Selce sarebbe avvenuto un nuovo combattimento con esito sfavorevole per le truppe, che la tribù si sarebbe sollevata e che i Mirditi avrebbero occupato Alessio.

Il Congresso degli italiani all'estero

Nella seduta antimeridiana di ieri la sezione prima, presieduta dall'on. senatore Scialoja, ha discusso il tema: « Organizzazione e funzionamento del *settlement* italiano a Tientsin ».

Vennero approvate con alcune aggiunte le conclusioni del relatore Castellani

Venne quindi in discussione il tema « Il problema della cittadinanza, specialmente nei rapporti degli italiani all'estero ».

La discussione si protrasse anche nella seduta pomeridiana.

Stante l'ora tarda la votazione sugli ordini del giorno e le conclusioni della discussione, vennero rinviate.

***

Nella sezione IV la dottoressa Amy Bernardy svolse la sua relazione sul tema: « Tutela delle donne e dei fanciulli negli Stati Uniti d'America ».

La discussione interessante si concluse con l'approvazione di un ordine del giorno sulla assistenza legale dei nostri emigrati agli Stati Uniti, e delle conclusioni della relazione.

***

La sezione V presieduta dall'on. Salandra svolse il tema: « Dei mezzi più adatti per favorire l'espansione economica dell'Italia all'estero »: del quale era relatore il cav. Rossati.

Le conclusioni della relazione vennero approvate all'unanimità. Vennero pure approvati due ordini del giorno presentati dai rappresentanti la Camera italiana di commercio a Parigi, e svolti dal cav. Pietrasanta

L'uno di essi chiede che, effettuandosi la progettata linea di navigazione italiana-inglese, essa faccia scalo in qualche porto della Francia settentrionale, e possibilmente ad Anversa.

Il secondo, a proposito del progetto per la reimportazione in franchigia di merce italiana rimasta invenduta all'estero, fa voti che venga semplificata la documentazione proposta, in quanto essa è da considerarsi di carattere pressochè proibitivo.

Nella seduta pomeridiana la sezione discusse il tema: « Dei mezzi migliori per aiutare, mediante istituzioni di credito, le imprese italiane commerciali e industriali all'estero ». Ne era relatore il dottor Luigi Villari.

Le conclusioni del relatore furono tutte approvate con un emendamento.

Alle 17 la seduta venne tolta.

***

La sezione VII tenutasi sotto la presidenza del comm. Scalabrini, l'egregio ispettore generale delle scuole italiane all'estero, trattò sui modi più convenienti per organizzare e condurre la scuola e tutti gli altri mezzi di coltura italiana all'estero.

Interessante, nutrita è stata la discussione, che si protrasse fino a tarda ora, e venne rinviata ad oggi.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno inaugurato oggi, alle ore 17, i padiglioni degli Abruzzi, delle Marche, della Sardegna e dell'Umbria alla Mostra etnografica a Piazza d'armi.

S. M. il Re, nel pomeriggio di ieri, avendo avuto notizia della scoperta di una statua marmorea, rappresentante Venere seminuda, scoperta l'altro giorno sotto la scena del teatro di Ostia, si è recato sul luogo dove venne ricevuto dal disegnatore signor Italo Gismondi.

Nel ritorno il Sovrano, incontrato il prof. Vaglieri, direttore degli scavi, proveniente da Roma, fermata

l'automobile, chiese all'egregio archeologo notizie sugli scavi e si felicitò per i risultati constatati *de visu* e dei quali aveva fatto la fotografia.

In Campidoglio. — La seduta di ieri sera del Consiglio comunale di Roma si tenne sotto la presidenza del sindaco.

Respinte, su proposta del sindaco, le dimissioni da presidente della Commissione ospitaliera del comm. Vanni, il Consiglio rinviò lo svolgimento di alcune interrogazioni alla prossima seduta.

Il consigliere Colombo ringraziò il Comune dell'appoggio dato alla « Mostra delle mostre ». Indi il sindaco minutamente espose la legge pro-Roma, presentata testè alla Camera, e sottopose alla discussione del Consiglio una Convenzione a detta legge inerente.

Il sindaco ebbe parole di saluto per gli aviatori francesi che con il trionfo di una nuova scienza strinsero i vincoli della fraternità latina, e ricordò l'infelice Marra, figlio di Roma, vittima pur esso della scienza. Il sindaco poscia, fra vive approvazioni, invitò il Consiglio a mandare un caldo saluto a tutti i rappresentanti de i Comuni d'Italia venuti a Roma per affermare l'italianità di Roma e la romanità d'Italia.

Rinviata la discussione della convenzione inerente alla legge pro-Roma a venerdì prossimo, il Consiglio passò alla discussione delle proposte all'ordine del giorno e alla nomina di alcune Commissioni.

Alle 23.30 la seduta venne tolta.

La mortalità in Italia. — S. E. il ministro degli affari esteri ha diretto la seguente circolare ai RR. agenti diplomatici e consolari:

« È terminato in questi giorni al Ministero dell'interno, presso la Direzione generale della sanità, lo spoglio dei dati riflettenti la mortalità nel regno durante l'anno 1910. Da tale spoglio è risultato che la mortalità totale di detto anno è stata del 19.65 per ogni mille abitanti.

« Essa è quindi la più bassa che siasi avuta in Italia dal 1862 in poi e rappresenta un sensibile miglioramento non solo in confronto al 1909 in cui (per le conseguenze del terremoto del 28 dicembre 1908) si era avuto un quoziente di mortalità del 21.46 per mille, ma anche in confronto del 1909 che, col quoziente del 20.30 per mille, era stato l'anno di minore mortalità in confronto a tutti i precedenti.

« In tal modo, ad onta dell'aumento della popolazione, si sono avuti nel 1910 ben 56,536 morti di meno che nel 1909 e 10,812 morti di meno che nel 1908; differenza quest'ultima che sale a 88,095 nel 1908, se vi si aggiungono i 77,283 morti tra il 28 e 31 dicembre di quell'anno per effetto del terremoto.

« La bassa mortalità del 1910 acquista maggior valore se si pensi che l'anno scorso il colera fece la sua comparsa in Italia invadendo parecchie provincie dell'Italia meridionale. Ed è la migliore riprova dell'energia e del successo con cui l'epidemia venne combattuta.

« Si può anche aggiungere che le buone condizioni sanitarie generali dell'Italia nel 1910 sono continuate, a quanto risulta dai dati che si vanno giornalmente raccogliendo, anche nel corrente anno, in cui la mortalità ha seguitato a tenersi molto bassa, ed è ancora inferiore a quella dell'anno scorso. Per citare un solo esempio, la mortalità della città di Roma è ora del 13 per mille, in confronto al 17 per mille nell'epoca corrispondente del 1910; è, cioè, ora una delle più basse, se non forse la più bassa, di tutte le altre grandi città dell'Europa.

« Fido nel patriottico zelo di cui Ella ha già dato prove perchè a queste confortanti notizie sia data la più pronta, più vasta e più efficace pubblicità ».

« DI SAN GIULIANO ».

Accademia dei Lincei. — La classe di scienze morali, storiche e filologiche terrà seduta domani, alle ore 15, nella residenza dell'Accademia (palazzo già Corsini alla Lungara).

Croce Rossa italiana. — Domenica 25, nella sala del Circolo militare, in via del Vaccaro (presso SS. Apostoli), gentilmente concessa, avrà luogo l'annuale assemblea dei soci, alle ore 16.30, della IV circoscrizione, per il resoconto morale economico, l'approvazione del bilancio e l'elezione dei consiglieri e consigliere scaduti, nonchè dei revisori dei conti.

Festa del fiore. — Domani, a favore della Società per le colonie estive pei fanciulli poveri, verrà ripetuta per le vie di Roma, da gentili signorine, la geniale vendita del fiore tricolore. Ogni fiore costa cent. 10.

Per l'olivicoltura Ligure. — Avendo i deputati Agnesi, Nuvoloni, Marsaglia e Celesia richiamato l'attenzione della Società degli agricoltori italiani sul disagio di cui soffre l'agricoltura Ligure, specialmente e causa della malattia dell'olivo, il Consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di inviare sul luogo una Commissione col cómpito di prendere cognizione esatta delle cause del detto malessere e proporre possibili rimedi.

La Commissione è composta del dott. Oscar Tobler, consigliere della Società, e del prof. Enrico Voglino, direttore della cattedra ambulante di agricoltura di Alessandria.

Marina militare. — La R. nave *Piemonte* è partita da Kilwa Kisivani per Diego Suarez. — Le navi *B. Brin*, *Roma*, *Napoli*, *Pisa*, *Coatit*, *San Giorgio*, *Amalfi* e *Lanciere* sono partite da Alessandretta per Beyrouth. — La *Staffetta* è giunta da Zanzibar a Dar-es-Salaam. — L'*Aretusa* è giunta a Djeddah.

Marina mercantile. — L'*America*, della Veloce, è partito da Napoli per New York. — L'*Orione*, della Società nazionale dei servizi marittimi, è partito da Alessandria per l'Italia. — L'*Ancona*, della Società Italia, ha transitato da Gibilterra per Genova. — Il *Ravenna*, della stessa Società, ha proseguito da Santos per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 16. — Non si è constatata stamane alcuna astensione dal lavoro nel porto di Londra per lo sciopero della gente di mare.

REIMS, 16. — In seguito all'agitazione manifestata ieri dai vignaiuoli il prefetto ha invitato la popolazione ad attendere con calma le misure destinate a sostituire le delimitazioni amministrative.

Tutte le truppe delle guarnigioni di Reims sono consegnate.

TRIESTE, 16. — Il Consiglio municipale nell'odierna seduta ha dichiarato che le vittime del nubifragio saranno seppellite a spese della città, ha espresso la sua riconoscenza ai corpi dei piloti e dei pompieri, alla Società di salvataggio e alle altre associazioni che si sono segnalate per la loro devozione, e ha deciso di mettere a disposizione dell'autorità marittima la somma di 1500 corone per il corpo dei piloti e di consacrare la somma di diecimila corone ai soccorsi più urgenti.

La tempesta di ieri ha asportato una barca italiana che era ancorata presso gli alti forni della Servola.

Un marinaio è annegato a bordo del vapore austriaco *Arissea*; mancano un ufficiale ed un mozzo.

PARIGI, 16. — I giornali hanno da Villa Gargia. Mandano da Pontevedra che le autorità hanno arrestato alla stazione due vagoni carichi di armi e munizioni destinate ai portoghesi. Tali armi e munizioni erano state sbarcate a Villa Gargia da un vapore tedesco, ed erano state dichiarate oggetti di meccanica.

COSTANTINOPOLI, 16. — Il ministro delle finanze, Nail Bey, ha assunto l'interim delle poste e dei telegrafi.

TRIESTE, 17. — Da quanto è stato constatato finora si hanno a deplorare in seguito all'uragano di ieri notte 19 vittime umane, e cioè nove uomini dell'equipaggio della barca greca *Nicolajose*

dei quali sono stati trovati finora quattro cadaveri; cinque uomini dell'equipaggio della barca greca *Evangelistria*, dei quali stamane è stato trovato un cadavere, tre uomini dell'equipaggio di una barca peschereccia di Capo d'Istria, affondata a Barcola, il capitano dello schooner italiano *Maria* rimasto ucciso dalla caduta dell'albero abbattuto dall'uragano, e un marinaio della barca italiana *Carmine*.

PARIGI, 16. — *Senato.* — Si riprende la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

Si approvano il bilancio del lavoro e quello dei lavori pubblici.

PARIGI, 16. — *Camera dei deputati.* — Buisson domanda quando sarà presentato il progetto di convenzione per i servizi postali con l'Estremo Oriente, col Mediterraneo, col Brasile, e col Plata.

Il sottosegretario per le poste e telegrafi, Chaumet, lamenta che il progetto Caillaux non sia stato votato. Ora ricorrere alle aste è impossibile e una discussione è ancora necessaria.

Chaumet promette di affrettare i lavori della Commissione affinchè la Camera possa discutere il progetto di convenzione prima della fine della sessione attuale.

S'inizia la discussione delle interpellanze sul Marocco.

Jaurès constata con soddisfazione che la situazione che sembrava per un momento tesa fra la Francia e la Spagna è migliorata.

Jaurès chiede spiegazioni sullo stato delle relazioni franco-spagnuole le quali sono regolate oltre che dall'atto di Algesiras anche da un trattato segreto.

Charles Benoist, interrompendo, dice che il presidente del Consiglio spagnuolo, Maura, comunicò nel 1904 questo trattato ai capi gruppo delle Cortes.

Jaurès prosegue domandando al Governo di negoziare colla Spagna la pubblicazione del trattato segreto per mettere fine ai malintesi e ritornare alla pratica dell'atto di Algesiras.

Il ministro degli esteri, Cruppi, rileva la necessità dell'invio di una colonna di soccorso a Fez, dove i consoli di Francia e d'Inghilterra segnalavano la situazione come critica: Noi siamo andati a Fez, aggiunge, perchè il Sultano lo ha chiesto, e siamo passati per lo Sciauia pure perchè il Sultano lo ha chiesto.

Le truppe riunite a Taurirt non ebbero bisogno di marciare su Fez, ma fecero opera utile e che avrà effetti durevoli.

Non vi sarebbero state nè difficoltà, nè obbiezioni se la marcia per Taza fosse stata necessaria.

Noi siamo decisi, continua Cruppi, a ristabilire la autorità del Sultano e la libertà del commercio. (Applausi a sinistra e su diversi banchi).

Le truppe francesi non resteranno nella regione di Fez che il tempo strettamente necessario. Il ministro definisce poi ciò che sarà l'azione della Francia al Marocco. Bisogna che l'esercito sceriffiano sia riorganizzato, bisogna finirla col sistema delle taglie sulle popolazioni e dei disordini, bisogna organizzare la polizia dei porti, bisogna che il Maghzen si riformi, per fortificarsi e che si assicuri proventi normali. Il Maghzen dovrà intraprendere anche dei lavori pubblici. Una tale opera non può sollevare suscettibilità in alcun paese, essa si basa sulle convenzioni esistenti tra la Francia e le potenze nelle quali si trova definita l'estensione dell'azione francese al Marocco.

Il presidente dà lettura di due ordini del giorno che sono stati presentati.

Il primo di Jaurès e dei socialisti è così concepito:

« La Camera, condannando la politica anti-democratica e pericolosa dei trattati segreti, invita il Governo a ritornare all'osservanza esatta dell'atto di Algesiras ed a porre un termine all'occupazione militare del territorio marocchino ed a tutto ciò che potrebbe compromettere l'amicizia necessaria della Francia e della Spagna ».

Il secondo ordine del giorno di Abel Ferry, di Kerguézec e di Verlet è così concepito:

« La Camera, approvando le dichiarazioni del Governo, confidando in lui per praticare una politica conforme agli interessi speciali della Francia al Marocco e ai principî dell'atto di Algesiras, passa all'ordine del giorno ».

La precedenza chiesta per l'ordine del giorno Jaurès è respinta con 471 voti contro 112.

La Camera approva con 476 voti contro 76 la prima parte dell'ordine del giorno Ferry così concepita: « La Camera approvando le dichiarazioni del Governo ». La seconda parte: « confidando in lui per praticare una politica conforme agli interessi speciali della Francia al Marocco, ecc. », è poi messa ai voti ed approvata con 434 voti contro 77.

L'insieme dell'ordine del giorno è approvato per alzata e seduta.

La seduta è indi tolta.

PRISTINA, 16. — L'ingresso del Sultano in città ha avuto luogo fra ordine perfetto.

Si ritiene che l'amnistia generale sarà proclamata oggi.

Il ministro della guerra considera l'insurrezione come terminata.

COSTANTINOPOLI, 16. — Il Kedivè di Egitto è partito per l'Italia.

VIGO, 16. — Il bastimento *Iparanga* con a bordo l'ex-presidente del Messico, generale Porfirio Diaz, si è ancorato alla baia.

Diaz partirà fra due ore per Boulogne.

BERLINO, 16. — A proposito della voce che l'ex-presidente del Venezuela Castro si trovi nelle acque di Haiti a bordo di un vapore venduto al Venezuela e battente bandiera tedesca, per organizzare un colpo di Stato al Venezuela, la casa Giorgio Grotstueck, già proprietaria della nave, che poi vendette al Governo haitiano, dichiara che tale notizia è tanto ridicola quanto assurda.

La casa Grotstueck ha ricevuto un dispaccio che annunzia che la nave è giunta iersera a Porto Principe, e sarà consegnata oggi al Governo haitiano dopo il pagamento del prezzo di vendita.

Tutto l'equipaggio è tedesco.

COSTANTINOPOLI, 16. — Le dodici persone arrestate per il progetto di attentato con la dinamite a Koepruhu sono state trasportate al carcere di Uskub.

PRISTINA, 16. — Per l'occasione della visita del Sultano la città è gremita di forestieri. Dal distretto di Ghilan sono arrivati, ieri, 15,000 albanesi. Gli abitanti di tutti i villaggi serbi, con bandiere, sono qui convenuti per porgere gli omaggi al Sultano e al ministro della guerra.

Treni speciali recano migliaia di persone da Uskub e Mitrovitza.

Il tempo è splendido. La preghiera sulla tomba del Sultano Murad incominciò a mezzodì.

LISBONA, 16. — Il ministro dell'interno è tornato oggi a Lisbona, dopo aver visitato le località della frontiera, ove si diceva che gruppi monarchici formatisi in Galizia preparavano una insurrezione.

Il ministro fu molto acclamato alla frontiera.

I giornali dicono che la Spagna ha ordinato l'arresto dei capi monarchici portoghesi Paiva Conceiro e Alvaro Chagos.

Il capo miguelista Saldanaa Gama è detenuto a Lisbona.

Il *Mundo* dice che vagoni con armi e munizioni sono stati sequestrati a Villa Gargia e che bande realiste si concentrano a Lindoso.

LONDRA, 16. — Secondo informazioni ricevute nel pomeriggio dai vari porti un certo numero di vapori poterono arruolare equipaggi aumentando i salari. Per altri invece, tra cui il vapore *Brighton* di Southampton che fa il servizio dell'Africa meridionale, gli equipaggi si rifiutarono di arruolarsi.

Quasi tutte le navi della « Chine Kyve » ottennero stamane equipaggi, ma nessun equipaggio si arruolò a Newcastle nel pomeriggio.

L'equipaggio di un vapore arruolatosi prima della dichiarazione dello sciopero e poi rifiutatosi di assumere il lavoro, è stato arrestato.

Lo sciopero si estende; si teme di non trovare equipaggi per i transatlantici che debbono partire domani da Glasgow.

EKATERINODAR, 16. — Durante il passaggio sotto un tunnel della linea di Novorossik ventuno detenuti che venivano trasportati

con la ferrovia, hanno assalito i guardiani, uccidendone uno e ferendone cinque, e sono fuggiti.

Sedici di essi sono stati poi ripresi.

PRISTINA, 16. — Il Sultano ha assistito al Selamlik, al quale erano presenti moltissimi albanesi, sui quali la visita del Sultano ha prodotto impressione grandissima. Il Sultano ha elargito a favore degli albanesi 30,000 lire turche.

Tutti gli albanesi arrestati o prevenuti per motivi politici sono stati graziati e così pure 127 bulgari.

Dopo il Selamlik si è posta solennemente la prima pietra dell'Istituto di insegnamento superiore del quale è fondatore il Sultano.

RIGA, 16. — Una violenta tempesta è scoppiata nel mar Baltico; molte navi sono rimaste danneggiate.

Uno *schooner* è stato gettato alla costa.

TANGERI, 17. — Si ha da Fez, 13:

Il Sultano, protestando contro l'occupazione di Larrache da parte delle truppe spagnuole, dichiara che si appellerà alle potenze firmatarie dell'atto di Algesiras per tale violazione dei trattati. Intanto il Sultano rifiuterebbe, fino a tanto che durerà l'occupazione, di applicare qualsiasi clausola dell'accordo ispano-marocchino, concluso a Madrid nel 1910.

BERLINO, 17. — In seguito allo sciopero dei macchinisti della tipografia della ditta Augusto Scherb, il personale delle ditte Mosse e Ullstein si è dichiarato solidale cogli scioperanti.

Perciò il *Lokal Anzeiger*, il *Berliner Tageblatt*, la *Morgen Post* ed altri giornali non si sono pubblicati.

SCHWERIN, 17. — L'aviatore Wittenstein, partito iersera alle 7.26 con passeggero, ha atterrato alle 9.1 ad Amburgo.

STOCCOLMA, 17. — Il Congresso europeo pei vagoni e le tariffe ferroviarie ha deciso che la prossima riunione abbia luogo a Genova dal 28 febbraio al 1° marzo 1912.

LONDRA, 17. — La giornata dello sciopero marittimo è stata calma. A Cardiff le poche navi partite avevano equipaggi gialli, ma con un aumento di salario. Sono stati licenziati 700 marinai.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

16 giugno 1911.

L'altezza della stazione è di metri .... 50.60.

Barometro a mezzodì .... 762 09.

Termometro centigrado al nord .... 24.0.

Tensione del vapore, in mm. .... 4.49.

Umidità relativa a mezzodì .... 20.

Vento a mezzodì .... N.

Velocità in km. .... 17.

Stato del cielo a mezzodì .... sereno.

Termometro centigrado .... massimo 25.0. / minimo 12.0.

Pioggia, in mm. ....

16 giugno 1911.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Baviera, minima di 751 sulla Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito, fino a 6 mm. sul Veneto; temperatura generalmente diminuita al centro, sud ed isole, irregolarmente variata altrove; venti forti del 1° e 4° quadrante in Val Padana, Marche e nord-Sardegna.

Barometro: livellato intorno a 766.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; tempo generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 16 giugno 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	mosso	23 0	15 9
Genova	sereno	legg. mosso	23 0	16 0
Spezia	sereno	calmo	24 7	12 8
Cuneo	1/4 coperto	—	21 8	12 1
Torino	1/2 coperto	—	22 0	11 1
Alessandria	sereno	—	25 0	10 3
Novara	sereno	—	24 0	12 1
Domodossola	1/4 coperto	—	24 0	7 1
Pavia	sereno	—	25 5	7 8
Milano	1/2 coperto	—	26 0	12 0
Como	1/2 coperto	—	23 6	11 0
Sondrio	sereno	—	21 5	10 2
Bergamo	3/4 coperto	—	20 2	11 0
Brescia	1/4 coperto	—	21 0	9 8
Cremona	sereno	—	24 3	12 6
Mantova	sereno	—	21 8	13 4
Verona	sereno	—	23 8	12 1
Belluno	sereno	—	17 0	8 9
Udine	sereno	—	18 7	10 9
Treviso	1/4 coperto	—	21 0	12 1
Venezia	sereno	calmo	18 7	14 4
Padova	sereno	—	22 5	13 2
Rovigo	1/4 coperto	—	23 2	12 1
Piacenza	sereno	—	22 0	10 0
Parma	sereno	—	23 0	12 4
Reggio Emilia	sereno	—	23 4	12 7
Modena	1/4 coperto	—	22 6	12 4
Ferrara	sereno	—	22 4	11 6
Bologna	sereno	—	22 9	14 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	21 6	12 2
Pesaro	coperto	agitato	21 0	13 0
Ancona	1/2 coperto	agitato	21 8	17 6
Urbino	—	—	—	—
Macerata	3/4 coperto	—	21 2	13 1
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	22 2	13 1
Perugia	sereno	—	21 6	10 0
Camerino	sereno	—	20 0	10 9
Lucca	sereno	—	22 2	10 9
Pisa	sereno	—	22 3	9 7
Livorno	sereno	legg. mosso	22 8	13 0
Firenze	sereno	—	23 8	10 8
Arezzo	sereno	—	23 0	8 8
Siena	sereno	—	21 7	11 3
Grosseto	sereno	—	25 0	9 5
Roma	sereno	—	25 0	12 0
Teramo	sereno	—	21 4	16 5
Chieti	sereno	—	20 0	12 0
Aquila	sereno	—	21 2	8 4
Agnone	sereno	—	18 2	7 8
Foggia	sereno	—	25 9	17 0
Bari	sereno	mosso	25 0	14 0
Lecce	sereno		27 0	15 9
Caserta	1/2 coperto	—	25 5	14 4
Napoli	sereno	calmo	22 1	15 7
Benevento	sereno	—	24 4	11 6
Avellino	sereno	—	22 0	7 9
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	19 0	10 1
Cosenza	1/2 coperto	—	23 0	13 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	19 0	10 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—
Palermo	sereno	calmo	25 5	13 1
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 0	18 0
Caltanissetta	sereno		23 2	18 7
Messina	1/4 coperto	calmo	25 6	17 6
Catania	sereno	calmo	26 2	16 7
Siracusa	sereno	mosso	21 6	17 6
Cagliari	sereno	mosso	26 0	15 0
Sassari	sereno	—	21 4	14 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*